

Bur n. 45 del 28/05/2013

Materia: Agricoltura

Decreti DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE N. 39 del 18 aprile 2013

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, "Norme per la disciplina dell'attività di cava". Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura.

Il Dirigente

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, che detta "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*", che al comma IV°, dell'articolo 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta;

CONSIDERATO che per miglioramento fondiario si intende un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni;

DATO ATTO che ben diversa è l'attività di cava, la cui finalità è la coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e con l'incremento della sua redditività;

RITENUTO conseguentemente che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del valore fondiario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell'applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino;

DATO ATTO, di conseguenza, che i procedimenti istruttori previsti per le autorizzazioni di miglioramento fondiario e le concessioni di attività di cava sono del tutto differenti, così come lo sono anche gli Organi competenti ad esprimere parere, nonché gli elaborati progettuali sottoposti all'istruttoria;

PRECISATO che l'articolo 16, ultimo comma, della LR n. 44/1982 subordina la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario con asporto ed utilizzazione del materiale di risulta ad una specifica "autorizzazione" che, in base a quanto previsto dall'articolo 18 della legge medesima, può essere rilasciata "sul solo parere, a seconda del tipo di migliororia fondiaria da effettuare, o dell'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del Genio civile o del Capo dell'Ispettorato agrario provinciale - oggi Dirigente Sportello Unico Agricolo di AVEPA - o del Capo dell'Ispettorato provinciale delle foreste".

PRECISATO che il presente decreto intende disciplinare esclusivamente le procedure relative alle miglorie fondiarie sulle quali è chiamato ad esprimersi, con proprio parere, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA, subentrato nelle funzioni dell'originario Ispettorato agrario provinciale;

CONSIDERATO che il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un miglioramento fondiario, con asporto e utilizzo del materiale di risulta, contempla un'istruttoria di tipo tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA. Tale istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per competenza alla Direzione Agroambiente che, sulla scorta di quanto proposto ed argomentato nel parere medesimo, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente;

RILEVATA la necessità di definire in forma organica e sistematica gli indirizzi generali e le modalità per la presentazione delle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, nonché i criteri della relativa istruttoria da parte degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA (SUA), ex Servizi Ispettorati regionali per l'agricoltura e della stessa Direzione Agroambiente;

DATO ATTO che le modalità per la presentazione delle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, nonché i criteri della relativa istruttoria da parte degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA (SUA) vengono riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, che ha ridisegnato le regole per il riutilizzo dei materiali da scavo;

DATO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione a compiere le opere di miglioramento fondiario di cui trattasi, è stato definito con ARPAV un protocollo operativo per l'istruttoria del Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo affidata ad ARPAV, in ossequio a quanto previsto all'art. 5, comma 3, del DM 161/12;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";

VISTA la legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 che ha approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto;

VISTE le direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 55, "Disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale";

VISTO il DPR 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", che ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" all'articolo 2, comma 1, individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, con la quale è dato atto che in materia di miglioramenti fondiari che comportano l'utilizzazione del materiale di risulta a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, ex art. 2, comma 4, della legge regionale n. 44 del 1982 e successive modifiche, non trovano applicazione i disposti dell'art. 17, 1° comma, voci 3, 4 e 5 e dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1982, dell'art. 18, 1° comma, nella parte in cui il rilascio dell'autorizzazione regionale viene subordinato al parere della C.T.R.A.E. ed infine dell'art. 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2003, n. 999, "D.Lgs. 112/98 - Disposizioni concernenti gli interventi idraulici e i miglioramenti fondiari negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua regionali, comprendenti estrazione di materiale inerte";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3549, che nell'istituire gli Sportelli unici agricoli di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura) in attuazione dell'art. 6 della LR 25 febbraio 2005, n. 9, ha attribuito ai medesimi Sportelli le competenze amministrative già svolte dai Servizi Ispettorati regionali all'agricoltura (SIRA);

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", con particolare riferimento all'art. 23, che disciplina i compiti dei dirigenti regionali;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni contenute nelle premesse, l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le disposizioni, le procedure e le prescrizioni tecniche in ordine al procedimento amministrativo relativo alle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta, presentate ai sensi del comma IV°, dell' art. 2, della LR n. 44/1982, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura;
2. di disporre che tutte le istanze intese ad ottenere l'autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta per le quali non sia ancora concluso l'iter istruttorio con l'emissione del provvedimento di autorizzazione della competente Direzione regionale Agroambiente, dovranno essere sottoposte all'istruttoria, secondo quanto specificato nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
3. di confermare che il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

**Allegato A al Decreto n. 039 del 18 aprile 2013**

DISPOSIZIONI, PROCEDURE E PRESCRIZIONI TECNICHE IN ORDINE AI MIGLIORAMENTI
FONDIARI CON ASPORTO E UTILIZZO DI MATERIALE DI RISULTA.
LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1982, N. 44, ART. 2.

Sezione 1 – Definizione di miglioramento fondiario e normativa di riferimento.....	2
1.1 – Ambito di operatività del provvedimento.....	3
1.2 – Classificazione dei materiali di cava	3
1.3 – Modalità di realizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo.....	4
1.4 – Ambito territoriale di intervento.....	6
1.5 – Valutazione della convenienza all’esecuzione dei miglioramenti fondiari	7
Sezione 2– Soggetti partecipanti al procedimento	11
2.1 – Soggetti richiedenti.....	11
2.2 – Consorzi di bonifica	11
2.3 – Amministrazioni Comunali	12
2.4 – Amministrazioni Provinciali	13
2.5 – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPAV.....	13
2.6 – Amministrazione Regionale	15
Sezione 3– Situazioni particolari	16
3.1 – Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta.....	16
Sezione 4– Procedimento istruttorio	17
4.1 – Verifica preliminare a cura del richiedente della presenza di eventuali vincoli e/o limitazioni al miglioramento.....	17
4.2 – Verifica preliminare concernente il piano di caratterizzazione ambientale ed il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.....	18
4.3 – Presentazione della richiesta di parere al Consorzio di bonifica	20
4.4 – Presentazione della domanda di miglioramento fondiario	21
4.5 – Procedimento Istruttorio a cura dello Sportello Unico Agricolo.....	23
4.6 – Adozione del provvedimento finale di autorizzazione, o diniego	24
4.7 – Proroghe e conclusione dei lavori	25
4.8 – Vigilanza e controlli	25
Sezione 5– Disposizioni e prescrizioni tecniche	26
5.1 – Capisaldi e Vertici Trigonometrici - Monografie dei punti geodetici	26
5.2 – Indirizzi tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali.....	27
5.3 – Elaborati tecnico-progettuali	28
5.4 – Obbligo di apposizione del cartello di cantiere	29
Sezione 6– Limitazioni, vincoli e servitù ostative all’esecuzione di taluni interventi di miglioria fondiaria..	30
Sezione 7– Modello di domanda.....	35
Sezione 8– Modulistica.....	39

Sezione 1 – Definizione di miglioramento fondiario e normativa di riferimento

Appare preliminarmente necessario richiamare il concetto fondamentale che individua il confine esistente tra ciò che attiene i miglioramenti fondiari e le attività di cava, che va individuato nelle diverse finalità e modalità realizzative delle due attività.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi.

Ben diversa è l'attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili (per costruzioni edilizie, per opere stradali ecc.) e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e con l'incremento della sua redditività. La finalità stessa della cava, ovvero il suo sfruttamento da parte del soggetto concessionario del giacimento, al fine di ottenere un costante approvvigionamento di prodotti destinati alla vendita, condiziona la durata dell'attività di estrazione, che sovente si protrae anche per parecchi anni.

I miglioramenti fondiari risultano, invece, limitati nel tempo, solitamente uno o due anni, in quanto condizionati dall'ordinamento produttivo aziendale e dalla rotazione colturale, nonché dall'estensione degli appezzamenti oggetto di intervento di migliororia.

Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso anche attraverso un incremento del valore fondiario a fronte dell'incremento dei redditi futuri, al contrario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento della stessa, la cava sfruttata – in forza dell'applicazione della normativa regionale – deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.

Si rileva come di conseguenza, anche i procedimenti istruttori previsti per le autorizzazioni di miglioramento fondiario e per le concessioni di attività di cava sono del tutto differenti, così come lo sono gli Organi competenti ad autorizzarli, nonché gli elaborati progettuali da sottoporre all'istruttoria.

La fattispecie dei miglioramenti fondiari può essere ricondotta a due categorie distinte di interventi:

- la prima è limitata alla semplice movimentazione del terreno al fine di realizzare la prevista sistemazione idraulico-agraria nel fondo rustico;
- la seconda prevede anche l'asporto di materiale inerte sottostante gli strati superficiali ed una sua utilizzazione a scopo industriale.

In proposito, la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*", all'articolo 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di migliororia fondiaria con asporto e utilizzo del materiale di risulta. Più specificatamente, il quarto comma dell'articolo 2 stabilisce che i miglioramenti fondiari che comportano l'utilizzazione del materiale di risulta a scopo industriale e edilizio o per opere stradali o idrauliche "*acquistano il carattere di attività di cava*" e sono assoggettati alle norme della medesima legge.

Sull'argomento è intervenuta successivamente la legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, che all'articolo 31 ha integrato l'articolo 2, quarto comma, della citata LR n. 44/1982, disponendo che "*l'acquisizione del carattere di cava riguarda esclusivamente l'individuazione, ai fini programmatori, della natura e della quantità di materiale assimilabile a quello di cava*". Sempre la medesima norma precisa che "*in ogni caso è*

fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc 5000 per ettaro”.

1.1 – Ambito di operatività del provvedimento

L'articolo 16, ultimo comma, della LR n. 44/1982 subordina la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario con asporto ed utilizzazione del materiale di risulta, in seguito denominati “*miglioramenti fondiari con asporto ed utilizzo*” ad una specifica “*autorizzazione*” che, in base a quanto previsto dall'articolo 18 della legge medesima, può essere rilasciata “*sul solo parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare, o dell'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del Genio civile o del Capo dell'Ispettorato agrario provinciale o del Capo dell'Ispettorato provinciale delle foreste*”.

È il caso di rilevare che il presente decreto disciplina esclusivamente le procedure relative alle migliorie fondiarie sulle quali è chiamato ad esprimersi, con proprio parere, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA), il quale ai sensi della legge regionale n. 9/2005 e della DGR n. 3549/2010 è subentrato nelle funzioni dell'originario Ispettorato agrario provinciale.

Nel concreto, il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un miglioramento fondiario con asporto e utilizzo contempla un'istruttoria di tipo tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente SUA. Tale istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per competenza alla Direzione regionale Agroambiente che, sulla scorta di quanto proposto ed argomentato nel parere medesimo, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del Dirigente regionale.

1.2 – Classificazione dei materiali di cava

I materiali industrialmente utilizzabili che costituiscono il materiale asportato nell'ambito dei miglioramenti fondiari, sono classificati in due gruppi distinti, che tengono conto del differente grado di utilizzazione del territorio, conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:

- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;

b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:

- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;

- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443, così definito: torbe; materiali per

costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.

1.3 – Modalità di realizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo

Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti generali che riguardano le modalità realizzative dei miglioramenti fondiari, si ritiene opportuno ribadire un vincolo fondamentale che il Legislatore regionale ha ritenuto opportuno introdurre limitando, di conseguenza, la potestà autorizzativa delle Strutture regionali. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 2 della LR n. 44/1982, come modificato dall'art. 31 della LR 1 febbraio 1995, n. 6, che dispone il “*divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc 5.000 per ettaro*”.

Risulta opportuno specificare che il limite quantitativo di 5.000 mc/ha va riferito al materiale di risulta utilizzato, il materiale cioè che viene asportato dal fondo e quindi utilizzato industrialmente, non ricomprendendo tale quantitativo massimo eventuali colmature effettuate con il riporto dei materiali di sterro provenienti dal fondo medesimo.

Di conseguenza, qualora vengano riscontrati lavori difformi dalla progettazione autorizzata, oppure vengano disattese le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione medesimo, la conseguente decadenza comporta che gli eventuali materiali asportati, nell'ambito dell'intervento di miglioramento fondiario, in supero al limite autorizzato, devono essere sanzionati come materiali derivanti da un'attività di cava abusiva.

In ordine alla profondità di scavo, particolarmente importanti appaiono le caratteristiche del profilo stratigrafico del terreno agrario interessato dai miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta, in quanto il suolo costituisce il substrato su cui si realizza normalmente la produzione agricola.

In una sezione stratigrafica del terreno, il suolo, di spessore variabile, può essere suddiviso in strato attivo e strato inerte. In particolare:

- a) lo strato attivo: soggetto alle lavorazioni ordinarie (cm 50 circa), risulta caratterizzato dalla presenza di un maggior contenuto di sostanza organica rispetto agli strati sottostanti; viene direttamente interessato dallo sviluppo dell'apparato radicale più abbondante e superficiale delle diverse colture agrarie, in quanto risulta generalmente in grado di soddisfare i fabbisogni nutrizionali e idrici delle principali coltivazioni, nonché assicurarne il necessario sostegno;
- b) lo strato inerte: sottostante al precedente, generalmente più compatto in quanto non interessato dalle lavorazioni ordinarie, assume comunque rilevanza in termini di riserva idrica delle piante coltivate;

Il sottosuolo, è invece costituito dagli strati inferiori allo strato attivo ed inerte, sopra richiamati. Riguardo al sottosuolo medesimo, si precisa che nella bassa pianura della nostra Regione risulta occupato dalla falda freatica.

Gli asporti di materiale di risulta, normalmente, vanno ad interessare lo strato inerte, in quanto lo strato attivo non si presta, in genere, ad utilizzazioni industriali, perché ricco di residui colturali e altre forme di sostanza organica a diverso grado di umificazione, che costituiscono impurità per le diverse categorie merceologiche; nella maggior parte dei casi, invece, nello strato inerte sono presenti giacimenti formati da materiali industrialmente utilizzabili, la cui presenza si estende anche nel sottosuolo.

In molti miglioramenti fondiari, che interessano le aree di pianura, al fine di attuare sistemazioni idraulico-agrarie ottimali che consentano alle colture un adeguato utilizzo dell'acqua dalla falda freatica, si prospetta l'opportunità di rimuovere e accantonare lo strato attivo fertile, per intervenire sullo strato inerte con operazioni di asporto del materiale di risulta; successivamente, con operazioni di sterro e riporto viene attuata la sistemazione idraulico-agraria di progetto, che viene infine completata con la ricollocazione dello strato attivo precedentemente accantonato. In tal caso, nel rispetto dei quantitativi autorizzabili, che non possono eccedere i 5.000 mc/ha, a seguito della rimozione di parte dello strato inerte (es. lenti di sabbia, strati argillosi, materassi ghiaiosi ecc.), dovrà necessariamente essere assicurata e comprovata la effettiva soluzione radicale delle problematiche legate agli aspetti idrici e agronomici, che costituiscono l'unica e sostanziale giustificazione dell'intervento.

Per fare un esempio concreto, in presenza delle cosiddette lenti di sabbia oppure di materassi ghiaiosi, aventi uno spessore di diversi metri, l'asporto di uno strato parziale (mediamente 50 cm) di sabbia o ghiaia rende ininfluenza l'intervento sotto l'aspetto legato al soddisfacimento del fabbisogno idrico.

In aggiunta, si evidenzia come gli interventi che interessano il sottosuolo profondo non possono essere annoverati nell'ambito dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo autorizzabili, stante la loro completa ininfluenza sulle caratteristiche agronomiche del fondo.

In ordine anche alle considerazioni sopra riportate, non possono in alcun caso essere considerati autorizzabili i miglioramenti fondiari che prevedono una profondità di scavo al di sotto della quota massima di 150 cm (profondità ordinaria massima raggiungibile dagli apparati radicali) riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso.

Pertanto, fermo restando il rispetto del limite massimo di 5.000 mc per ettaro, al fine di favorire una omogenea classificazione degli interventi di miglioramento autorizzabili, si ritiene opportuno distinguere quanto segue:

- a) di norma possono essere autorizzati i miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta che interessano i primi 100 cm di terreno e che consentono la soluzione stabile di problemi idraulici, strutturali o sistematori del fondo agricolo;
- b) nell'ambito delle zone di pianura possono, eccezionalmente, essere autorizzati, in presenza di gravi motivi idraulici, strutturali, idrogeologici o limitanti l'uso del terreno agrario (dimostrati da apposite analisi e determinazioni agronomico-geologiche) gli interventi che interessano lo strato di terreno fino alla profondità di 150 cm, riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso;
- c) anche per quanto riguarda le zone acclivi, in presenza di consistenti dislivelli del piano di campagna che ostacolano la razionale sistemazione idraulico-agraria del fondo, è possibile prevedere una profondità massima di scavo di 150 cm, riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso. Per tale fattispecie dovranno essere documentate e valutate, caso per caso, le problematiche morfologiche e pedologiche che caratterizzano il sito di intervento, identificabili con i fenomeni che hanno favorito forme di denudazione o forme di accumulo, strettamente legati alla formazione e al modellamento di un territorio che si distingue per le sue particolari caratteristiche fisiche e litomorfologiche.

Di frequente, come anche in precedenza precisato, la principale finalità di numerosi interventi di miglioramento fondiario riguarda il soddisfacimento ottimale del fabbisogno idrico delle colture agrarie, attraverso la riduzione del franco di coltivazione e il conseguente avvicinamento del piano di campagna alla falda freatica.

A questo scopo, la profondità media della falda, a fine intervento, dovrà collocarsi tra i 110 -150 cm rispetto al piano di campagna. In questo caso, gli elaborati progettuali dell'intervento, al fine di permettere le

necessarie valutazioni istruttorie, dovranno riportare lo studio della profondità e dell'andamento della falda freatica nelle diverse stagioni, condotto mediante freatimetri di rilevazione.

Per quanto riguarda le quote altimetriche del fondo a fine lavori, appare opportuno evidenziare che, al termine dell'intervento di miglioramento, le medesime devono essere raccordate con le quote dei fondi vicini, in modo da non arrecare pregiudizio alla coltivazione degli stessi e alla stabilità dei manufatti o delle sponde dei fossati sui quali insistono i confini di proprietà (vedi anche art. 914 "Scolo delle acque" e seguenti del Codice Civile).

Nell'ambito dei miglioramenti fondiari realizzati nelle zone della media pianura veneta, di sovente, sono previsti taluni interventi "di recupero altimetrico", attuati mediante la sostituzione del materiale di risulta con terreno organico extraziendale, proveniente da aree coltivate, da scavi in cantieri di opere pubbliche o private, dalle terre di pulizia delle barbabietole da zucchero, ecc.

L'opportunità dell'apporto di tale materiale deve essere valutata da parte del SUA, contestualmente all'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza originaria, sia in termini di capacità di incidere sulla fertilità del terreno oggetto della miglioria, sia per quanto attiene il pericolo di apportare materiali che possono essere veicolo di patologie o che siano riconducibili a rifiuto.

Quest'ultima considerazione comporta necessariamente il coinvolgimento dell'ARPAV nell'iter istruttorio, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.5.

1.4 – Ambito territoriale di intervento

Le miglorie fondiarie possono interessare esclusivamente le zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo "E" che comprendono le parti di territorio comunale destinate ad uso agricolo e forestale.

Peraltro, deve essere evidenziato che anche nell'ambito di tali zone possono risultare in vigore vincoli o limitazioni alla realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario, che trovano fondamento nell'applicazione, in ambito locale, di disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e/o comunali.

Particolare attenzione meritano al riguardo gli ambiti territoriali, quasi sempre ricadenti in zona E, interessati dalla istituzione di Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alle direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva habitat). I piani di gestione ambientale, previsti per tali aree, possono limitare o escludere la possibilità di ricorrere a determinate soluzioni progettuali nella realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario.

Parimenti, in alcuni casi le aree SIC e ZPS ricadono all'interno di aree classificate a Parco di interesse nazionale o regionale, la cui istituzione impone l'osservanza delle disposizioni del relativo Piano ambientale. Particolare attenzione deve essere, altresì, riservata agli interventi di miglioramento fondiario ricadenti, anche parzialmente, in aree interessate da vincoli che discendono dall'applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Infine, non deve essere sottovalutato il rispetto, da parte degli imprenditori agricoli, delle disposizioni in materia di condizionalità, di cui al regolamento comunitario n. 1782/2003 e relative deliberazioni regionali attuative, che impongono il mantenimento delle opere idrauliche aziendali minori e delle sistemazioni idraulico-agrarie in particolari ambiti. Tali disposizioni si raccordano, peraltro, con quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di bonifica idraulica (art. 34 della LR n. 12/2009), che pone a carico del proprietario l'obbligo della manutenzione della rete idraulica minore.

Peraltro, i limiti derivanti da vincoli e servitù che condizionano la progettazione e il procedimento di autorizzazione dei miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta di cui all'articolo 2 della LR n. 44/82, trovano parziale elencazione nell'apposita sezione 6 alla quale necessariamente si rinvia.

1.5– Valutazione della convenienza all'esecuzione dei miglioramenti fondiari

La relazione agronomica, allegata al progetto, dovrà concludersi con la determinazione del giudizio di convenienza economica a compiere il miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta, redatta secondo i consueti criteri dell'Economia agraria.

Infatti, perché un miglioramento fondiario possa essere riconosciuto tale, anche agli effetti delle implicazioni giuridiche connesse al rilascio (od al diniego) dell'autorizzazione regionale, deve rispondere ai seguenti tre requisiti:

- a) deve essere economicamente conveniente, e cioè determinare un incremento del reddito fondiario o un incremento del valore fondiario almeno pari al costo della sua esecuzione;
- b) deve essere proporzionato al fondo su cui viene realizzato, soddisfacendo il requisito della connessione delle opere in progetto con le esigenze del fondo rustico secondo i criteri della normalità;
- c) deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire, in termini di tessitura, struttura e disponibilità di macro e microelementi, nonché di soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture agrarie.

Con riferimento alla lettera a), e secondo i consueti criteri dell'Economia agraria, la convenienza sull'esecuzione di un miglioramento fondiario può essere dimostrata confrontando l'incremento del valore del fondo agricolo e/o l'incremento del beneficio o reddito fondiario dal medesimo ritraibile, con i costi dell'investimento, tenendo conto anche dei mancati redditi, nonché di un appropriato tasso di interesse.

In termini di capitale il miglioramento risulta conveniente quando l'incremento di valore del fondo conseguibile con il miglioramento è maggiore o almeno uguale al costo del miglioramento stesso, secondo la seguente formulazione:

$$Vf_n - Vf_o \geq K_n$$

dove:

Vf_n = valore del fondo a miglioramento eseguito

Vf_o = valore del fondo prima del miglioramento

K_n = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)

Tale criterio si applica in particolare qualora l'imprenditore intenda trasformare il fondo per rivenderlo a trasformazione ultimata. Questo non è normalmente, peraltro, il caso dei miglioramenti fondiari oggetto del presente provvedimento, in quanto la valutazione dei medesimi deve essere effettuata nell'ottica dell'imprenditore agricolo interessato alla coltivazione del fondo.

In termini di reddito il miglioramento risulta conveniente quando l'incremento di reddito fondiario o di beneficio fondiario conseguibile con il miglioramento è maggiore o almeno uguale al costo del capitale investito per il miglioramento stesso:

$$Bf_n - Bf_o \geq K_n r'$$

Poiché il beneficio fondiario rappresenta il reddito di un proprietario che non esercita l'attività di impresa, nel caso di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo dove l'istanza viene presentata da un proprietario

che svolge anche attività di impresa, più opportunamente la convenienza dovrà essere espressa dall'incremento di reddito fondiario ($Rf = Bf \pm T$), che tiene conto anche del tornaconto (T) dell'imprenditore:

$$Rf_n - Rf_0 \geq K_n r'$$

dove:

Bf_n o Rf_n = beneficio fondiario o reddito fondiario a miglioramento eseguito

Bf_0 o Rf_0 = beneficio fondiario o reddito fondiario prima del miglioramento

K_n = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)

r' = saggio di interesse ricavabile dal capitale investito

In termini di fruttuosità il miglioramento risulta conveniente quando il saggio di interesse ritraibile dal miglioramento è maggiore o almeno uguale a quello che l'imprenditore ritrarrebbe da altri possibili investimenti alternativi, aventi le medesime caratteristiche e rischiosità:

$$r' = \frac{Bf_n - Bf_0}{K_n} \geq r''$$

dove:

Bf_n = beneficio fondiario a miglioramento eseguito

Bf_0 = beneficio fondiario prima del miglioramento

K_n = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)

r' = saggio di interesse ricavabile dal capitale investito (saggio di fruttuosità del capitale)

r'' = saggio di interesse ricavabile da investimenti simili

Nella quasi totalità delle valutazioni sopra richiamate, l'individuazione del tasso da applicare al giudizio di convenienza assume un'importanza fondamentale.

Al riguardo bisogna innanzitutto precisare che nell'ipotesi in cui il capitale necessario per la realizzazione dell'investimento sia fornito direttamente dall'imprenditore è necessario applicare il saggio di interesse che l'imprenditore potrebbe percepire se lo stesso capitale fosse destinato ad usi alternativi che, tenuto conto della rischiosità e della durata, siano comparabili all'investimento in questione.

Nel caso, invece, in cui il capitale per l'investimento deve essere preso a prestito, andrebbe considerato un saggio più elevato, ovvero quello a cui un Istituto di credito potrebbe accordare un finanziamento all'imprenditore in questione.

Nelle fattispecie in cui non si ricorre al credito bancario e si utilizzi capitale proprio, anche seguendo la dottrina prevalente, potranno essere svolte le seguenti considerazioni in ordine alla scelta del saggio di interesse:

- saggio che le banche corrispondono ai depositari: è comunque errato per difetto, poiché l'investimento in fatti produttivi comporta rischi sia sul capitale sia sulla fruttuosità che non ha generalmente il deposito in banca, molto sicuro sotto questi aspetti;
- saggio che le banche richiedono a chi vuole prestiti o mutui: è errato, di regola per eccesso. Le banche, infatti, devono coprire le loro spese di amministrazione e garantirsi del rischio di mancata restituzione. Questo rischio e queste spese non esistono per chi investe il proprio denaro nella propria azienda;
- saggio di interesse fruttato dalle obbligazioni, dai titoli di stato, etc.: è errato di regola per difetto. Questi investimenti sono sicuri come reddito e come valore nominale, ma non lo sono come valore reale,

subendo le conseguenze della svalutazione. L'investimento in capitale fondiario è meno soggetto alla svalutazione, ma non ha la sicurezza del reddito;

- saggio di interesse fruttato da investimenti in abitazioni e dai rendimenti in fondi immobiliari: risulta sostanzialmente più adeguato rispetto ai tre tassi sopra richiamati.

Di conseguenza in base alle considerazioni sopra esposte, nell'ipotesi in cui l'imprenditore interessato all'esecuzione del miglioramento fondiario non ricorra a prestiti o mutui da terzi, da un confronto comparato degli attuali tassi di mercato riferiti alle tipologie sopra evidenziate, si ritiene congruo – a titolo esemplificativo – l'utilizzo, nella valutazione della convenienza al miglioramento, di un tasso pari al valore dell'Indice Immobiliare Italiano Annuale (IPD). Tale indice misura il rendimento degli immobili a reddito nel periodo che intercorre tra due valutazioni fornite dagli esperti indipendenti. Nel 2011 il suo valore è risultato pari al 4,3%, mentre nei primi sei mesi 2012 ha fatto registrare un rendimento dell'1,3%.

Si precisa che il sito nell'ambito del quale potranno essere reperite eventuali informazioni ed aggiornamenti dell'IPD risulta il seguente:

<http://www1.ipd.com/Pages/DNNPage.aspx?DestUrl=http%3a%2f%2fwww.ipd.com%2fsharepoint.aspx%3fTabId%3d1677>

Pertanto, nelle elaborazioni contabili finalizzate a dimostrare la convenienza al miglioramento, si propone - ove disponibile - l'utilizzo dell'IPD e delle sue successive variazioni nell'ambito delle formulazioni sopra illustrate.

Tale criterio potrà infatti, anche nelle future annualità, consentire ai richiedenti ed agli uffici di operare in modo corretto senza introdurre ulteriori incertezze ed aspetti di aleatorietà nelle già complesse determinazioni economico-agrarie connesse alla valutazione della convenienza dei miglioramenti fondiari.

Si precisa inoltre che, nella valutazione economico-estimativa in argomento, al fine di non attribuire alla redditività dell'impresa agricola proventi afferenti, in via esclusiva, l'ambito prettamente commerciale, i ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di risulta non dovranno essere computati tra le poste attive del miglioramento. In caso contrario, qualsiasi intervento di natura estrattiva, stante il valore relativamente elevato dei materiali di cava rispetto ai redditi normalmente ritraibili dal fondo rustico, potrebbe far presumere la convenienza di determinati miglioramenti fondiari che, nel concreto, non incrementano il valore del fondo rustico o la redditività dell'azienda agricola ma, al contrario, possono addirittura ridurli in modo anche consistente.

Di converso, dovendo valutare complessivamente l'onerosità dell'investimento sotto il profilo dell'imprenditore agricolo teorico, dovranno essere considerati tra le poste passive tutti i costi dell'intervento in progetto, sia i costi diretti veri e propri quali ad esempio le spese di progettazione, gli oneri per gli sterri e i riporti e il trasporto, sia i mancati redditi derivanti dall'impossibilità, durante lo svolgimento dei lavori, di attuare l'ordinaria coltivazione del fondo, sia infine l'eventuale perdita dei frutti pendenti presenti in azienda alla data dell'inizio lavori.

Per la valutazione della congruità dei prezzi, ai fini della determinazione dei costi diretti del miglioramento sostenuti dalla impresa agricola si dovrà fare riferimento al "Prezziario regionale" o ad analoghi prezziari della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della relativa Provincia.

Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere posta nell'ipotizzare, a miglioramento concluso, un incremento delle rese, e di conseguenza dei redditi, ritraibili dalla colture praticate sull'appezzamento oggetto dei lavori di miglioria.

Dovranno pertanto essere adottati criteri prudenziali, al fine di non sopravvalutare esternalità del miglioramento non adeguatamente dimostrate (o dimostrabili) rispetto alla situazione *ex ante*, che dovrà, se del caso, essere documentata tramite idonee pezze giustificative.

Considerazioni analoghe debbono essere svolte anche per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli nella situazione *ex post*, legate alle eventuali modifiche all'ordinamento colturale presente in azienda.

A solo titolo esemplificativo, per evidenziare la complessità delle problematiche legate alla qualità dei prodotti ed alle conseguenti valutazioni economiche *post* miglioramento fondiario, si richiama uno studio condotto dall'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV), dal quale emerge che la qualità di distinti campioni di vino prosecco risulta notevolmente migliore se le uve sono state raccolte su terreni che non sono stati oggetto di interventi di sbancamento, rispetto alle uve vendemmiate su terreni sui quali si è intervenuti con interventi di miglioramento fondiario.

Da ultimo, non può non evidenziarsi come i redditi futuri *post* miglioramento possano, con ogni probabilità, scontare un'ulteriore progressiva diminuzione, tenuto anche conto di quanto verificatosi negli ultimi anni in ambito nazionale e regionale.

Al riguardo, per quanto attiene i costi dei fattori produttivi, l'ipotesi di una loro stabilità non risulta prudenzialmente accettabile, considerato il più che probabile ulteriore incremento del costo dei carburanti, dei fertilizzanti e della risorsa idrica.

Sezione 2 – Soggetti partecipanti al procedimento

2.1 – Soggetti richiedenti

Hanno titolo a presentare domanda di autorizzazione a compiere interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo di materiale di risulta, gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti all'Anagrafe delle ditte del Settore primario della Regione del Veneto, che conducono stabilmente, o che intendono condurre per un periodo sufficientemente lungo per dimostrarne la convenienza economica, il fondo rustico oggetto del miglioramento.

Peraltro, qualora il richiedente non sia proprietario esclusivo degli appezzamenti oggetto di intervento, dovranno necessariamente essere allegati all'istanza di autorizzazione gli atti di assenso di tutti i comproprietari riguardo alla volontà di realizzare l'intervento in progetto; parimenti, qualora il richiedente disponga stabilmente del bene non in veste di proprietario (es. affittuario) dovranno essere allegati all'istanza sia l'atto formale che attribuisce il diritto di proprietà (contratto di compravendita, successione ereditaria, donazione, ecc.) ed il titolo di conduzione (es. contratto d'affitto), sia gli atti di assenso del proprietario/i, come sopra specificato.

Si richiama la necessità che il richiedente disponga in modo stabile dei terreni oggetto di miglioramento: tale stabilità è infatti presupposto indispensabile per giustificare, sotto il profilo dell'imprenditore agricolo, la necessità di sostenere gli oneri diretti e indiretti del miglioramento, a fronte dei redditi derivanti dalla vendita delle produzioni future del fondo rustico.

2.2 – Consorzi di bonifica

Il modello di sviluppo economico della nostra Regione ha comportato, negli ultimi trent'anni, l'utilizzo ad usi residenziali, produttivi e infrastrutturali di oltre 138.000 ettari di superficie agricola. Tale processo ha, come conseguenza, causato la diminuzione della permeabilità dei suoli, ha aumentato il pericolo di esondazioni, ha ridotto il carico naturale delle falde. Tali gravi fenomeni hanno interessato un territorio già di per sé contraddistinto da una particolare fragilità sotto il profilo idraulico e ambientale: bisogna infatti ricordare che oltre 600.000 ettari della superficie regionale risultano soggiacenti al livello del mare o a rischio di inondazione.

In tale contesto è di fondamentale importanza la valutazione che deve essere effettuata dai Consorzi di bonifica in ordine agli aspetti del rischio idraulico dei miglioramenti fondiari proposti ed alle loro ripercussioni sul sistema della bonifica e dell'irrigazione del comprensorio.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di miglioramento fondiario che prevedono la messa in opera di drenaggi tubolari sotterranei; tali sistemazioni idraulico-agrarie richiedono, in molti casi, la realizzazione di interventi complementari per il mantenimento del volume di invaso, completi di manufatti di regolazione dei deflussi. Il parere consortile deve, in tali fattispecie, riguardare la compatibilità delle scelte progettuali con le esigenze consortili di regimazione delle acque e con le quote altimetriche dei fondi agricoli confinanti, in modo da non arrecare pregiudizio agli stessi.

2.3 – Amministrazioni Comunali

Come noto, il D.P.R. 7-9-2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, all’articolo 2, comma 1, individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.

Sempre il medesimo articolo prevede che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente, in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto, il quale provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Poiché alla data odierna le Amministrazioni comunali non hanno ancora istituito il SUAP per la materia in argomento, al solo fine di non ingenerare gravi danni alle imprese agricole interessate ad effettuare lavori di miglioramento fondiario, a causa dell’inevitabile ritardo, ovvero, dell’omissione nel rilascio della prevista autorizzazione, si ritiene - in via esclusivamente transitoria e sino ad avvenuta completa operatività del SUAP nel Comune interessato ai lavori – di disciplinare il procedimento amministrativo secondo quanto specificato nella successiva Sezione 4.

Si precisa, inoltre, che a seguito della conclusione delle attività del tavolo interdisciplinare regionale SUAP, verranno definite le modalità ed i criteri per l’inoltro telematico delle domande di autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta, ai sensi della LR n. 44/1982, attraverso il SUAP.

Deve in primo luogo essere ricordato che le Amministrazioni Comunali nell’ambito delle analisi territoriali di dettaglio preordinate all’approvazione dei Piani Regolatori Generali hanno approvato specifiche tavole geologiche, geomorfologiche e di classificazione agronomica, che evidenziano le caratteristiche del suolo e del sottosuolo, illustrando anche le singolarità, le fragilità e le invarianti del territorio comunale, quali per esempio i paleoalvei, le aree golenali e quelle caratterizzate da obiettive limitazioni della fertilità.

Tali analisi sono state fondamento delle scelte di Piano, che in alcuni casi promuovono o limitano la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario nelle aree interessate da particolari vincoli.

Anche la nuova normativa in materia di governo del territorio (legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio*”) prevede che nell’ambito della redazione Piano di Assetto del Territorio (PAT) da parte delle Amministrazioni Comunali vengano individuate, tra l’altro, le “invarianti” di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica e ambientale.

Infatti, il PAT deve comprendere un “quadro conoscitivo” a sua volta costituito da una Relazione Tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, da Norme Tecniche che definiscono le direttive, le prescrizioni ed i vincoli nonché da una serie di elaborati cartografici.

Infine, nei contenuti degli strumenti di pianificazione a livello comunale (Piani Urbanistici Attuativi e Piano degli Interventi) sono individuate specifiche verifiche di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica.

Questi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale costituiscono pertanto il principale riferimento per verificare, *ab origine*, l’eventuale possibilità da parte dell’impresa di effettuare gli ipotizzati lavori di miglioramento fondiario.

Infine, come di seguito evidenziato nell’apposito paragrafo relativo alla vigilanza e controlli, l’Amministrazione Comunale, unitamente a quella provinciale, assume altresì primaria rilevanza nell’attività

di controllo degli interventi autorizzati. In quanto Amministrazione più prossima all'area di intervento è chiamata ad attivare gli Organi competenti qualora vengano ravvisati i presupposti di violazione dell'articolo 33 della LR n. 44/1982, nonché di danno ambientale.

2.4 – Amministrazioni Provinciali

La legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 prevede che, in seguito all'approvazione del Piano regionale per l'attività estrattiva, e successivamente del Piano provinciale, le Amministrazioni Provinciali concludano il procedimento istruttorio finalizzato all'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta.

Peraltro, il quarto comma dell'articolo 43 della citata legge regionale dispone che *“sino all'entrata in vigore del PPAC tutte le funzioni amministrative attribuite alle Province ... in tema di autorizzazione, concessione, permesso di ricerca, consorzi, sospensione, decadenza, revoca e apposizione di sigilli, sono esercitate dalla Regione .”*

Di conseguenza al momento attuale, non essendo ancora stato approvato il Piano regionale per le attività estrattive, le attività amministrative sopra richiamate risultano tuttora in capo alla Amministrazione Regionale.

Di converso, rilevanti e di fondamentale importanza risultano invece le attribuzioni, già oggi, conferite alle Province in materia di vigilanza e controllo. Tali competenze si sostanziano, oltre che nel coordinamento delle attività ispettive dei Comuni, anche nell'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori stabiliti dalla legge e nell'inoltro alla Regione di ogni atto collegato alla possibile inosservanza delle prescrizioni dettate dal decreto di autorizzazione.

Quest'ultimo adempimento è disciplinato dall'articolo 33, *“Sanzioni”*, della citata LR n. 44/1982, che al primo, terzo, quarto e sesto comma, attribuisce alla Provincia la competenza in materia di attività sanzionatoria, di ripristino e ricomposizione ambientale delle aree di intervento abusivo, nonché alla determinazione dell'indennità di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, *“Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”*.

Da ultimo, deve richiamarsi che l'ultimo comma del citato articolo 33 dispone che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, comminate per mancata osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di autorizzazione, sono riversate dalla Regione *“nella misura del 50% del loro ammontare alle Province, che le impiegano per la copertura degli oneri necessari all'attività di controllo”*.

2.5 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPAV

Prima di fornire le necessarie indicazioni sugli aspetti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo che interessano gli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale, risulta opportuno entrare nel merito delle nuove regole recate dal DM 10 agosto 2012, n. 161. In merito, si evidenzia che le stesse riguardano i «materiali da scavo», ossia il suolo e il sottosuolo (compresi eventuali «materiali di riporto» in essi presenti) derivanti dalla realizzazione, nel caso in esame, di opere di vario genere.

In particolare l'allegato I al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 – espressamente richiamato dalla lettera a), comma 1, art. 1 del DM n. 161/2012, nella sezione F, divisione 45, Gruppo 45.1, Classe 45.11, nell'ambito della voce *“Demolizione di edifici, sistemazione del terreno, sterri”* con codice CPV 45.110.000, individua fra gli altri: *“rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni”*, nonché il *“drenaggio di terreni agricoli o forestali”*.

Ai fini che qui interessano, serve rilevare come il nuovo decreto ha stabilito alcune “definizioni” che caratterizzano e individuano i diversi significati che i termini assumono nel contesto dell’utilizzo delle terre da scavo.

Si consideri, inoltre, che il nuovo decreto ministeriale prevede un controllo degli operatori lungo tutta la filiera dell’utilizzo dei materiali industrialmente utilizzabili, dalla loro produzione al riutilizzo, stabilendo, oltre che i criteri per la caratterizzazione qualitativa degli stessi materiali, anche gli adempimenti burocratici che devono essere adottati per la gestione e il loro utilizzo.

Il DM n. 161/2012, in particolare, tra i requisiti tecnici legittima la gestione come sottoprodotti dei materiali da scavo a condizione che siano osservati due ordini di condizioni, ossia:

- il rispetto di precisi criteri tecnici e gestionali delle sostanze in parola;
- l'adempimento di particolari obblighi formali (sia da parte dei produttori che da parte dei successivi soggetti della filiera).

In primo luogo, i materiali devono rispondere ai seguenti requisiti (analoghi a quelli previsti dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006 per i sottoprodotti in generale), ossia:

- essere generati durante la realizzazione di un'opera di cui costituiscono parte integrante ma il cui scopo primario non è la loro produzione¹;
- essere riutilizzati nel corso dell'esecuzione della stessa opera dalla quale derivano, (oppure) in una diversa opera per reinterri, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari, altri ripristini e miglioramenti ambientali, (o, ancora) in processi produttivi, quale sostituto di materiali di cava;
- essere riutilizzati «direttamente», ossia senza subire preventivi trattamenti diversi dalla «normale pratica industriale»;
- essere detti materiali in linea con i parametri di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 al decreto ministeriale in parola (parametri relativi ai livelli massimi di concentrazione di sostanze inquinanti ammissibili).

Dal punto di vista formale, invece, gli obblighi sono legati all'intera filiera del riutilizzo. Infatti, sempre che rispondano ai suddetti requisiti, i materiali possono essere gestiti come sottoprodotti solo ove:

- vengono governati nel rispetto del «piano di utilizzo» concordato con l'autorità pubblica responsabile dell'autorizzazione dell'opera dalla quale i materiali provengono (o a quella responsabile della valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata, ove necessarie);
- sono depositati (nelle more del riutilizzo) secondo le regole particolari dettate dal DM 161/2012;
- sono trasportati insieme al peculiare «documento di trasporto»;
- sono certificati nel loro riutilizzo da una apposita «dichiarazione di avvenuto utilizzo» rilasciata dall'esecutore del medesimo.

In caso di inosservanza delle regole relative anche a un singolo anello della catena, i materiali saranno considerati non più sottoprodotti, ma rifiuti, con l'obbligo di doverli gestire come tali.

Tutto ciò premesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a compiere le opere di miglioramento fondiario di cui trattasi, risulta necessario – anche in questo caso – la verifica preliminare del piano di caratterizzazione ambientale, nonché del Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo, in ossequio a quanto previsto dal DM 10 agosto 2012, n. 161.

¹ nel miglioramento fondiario in particolare lo scopo primario risulta essere l'incremento del reddito fondiario e/o del beneficio fondiario dell'azienda agricola mediante un aumento delle rese e/o una diminuzione dei costi o la modifica dell'ordinamento colturale.

Per ultimo, si riportano di seguito le necessarie informazioni sull'ubicazione del Servizio incaricato ed i relativi recapiti telefonici: ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, via Santa Barbara 5/A - 31100 TREVISO - tel. 0422 558620 - fax 0422 558516.

2.6 – Amministrazione Regionale

In via transitoria e sino all'entrata in vigore del Piano provinciale delle attività di cava (PPAC) le funzioni amministrative in tema di autorizzazione dei miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta, relativa sospensione e/o revoca sono esercitate dalla Regione, giusto quanto disposto dal comma 4, articolo 43, della medesima legge regionale n. 44/1982.

Come già indicato nel paragrafo 1.1, il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un miglioramento fondiario con asporto e utilizzo contempla un'istruttoria di tipo tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente SUA. Tale istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per competenza alla Direzione regionale Agroambiente che, sulla scorta di quanto proposto ed argomentato nel parere medesimo, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del Dirigente regionale.

Si deve rilevare che l'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale Agroambiente conclude definitivamente, anche ai sensi della legge n. 241/1990, il procedimento amministrativo promosso su istanza di parte; pertanto, la medesima autorizzazione potrà essere assunta solo sulla base della documentazione progettuale esecutiva, conclusa in via definitiva l'acquisizione di tutte le determinazioni ed i pareri favorevoli di competenza degli Enti pubblici (diversi dal SUA) cui per legge è attribuita la tutela, la salvaguardia od il controllo dei diversi aspetti o problematiche di natura urbanistica, ambientale, idraulica, naturalistica, paesaggistica, ecc. su cui il miglioramento progettato può potenzialmente incidere.

Infatti, le eventuali prescrizioni dei medesimi Enti pubblici (ARPAV, Comune, Consorzio di bonifica, Ente parco, Soprintendenza, ecc.) possono comportare varianti degli elaborati progettuali originari, modificando nella sostanza le caratteristiche dell'intervento nel suo complesso.

In considerazione che l'eventuale diniego disposto con decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente conclude definitivamente, ed in senso contrario alle attese del richiedente, il procedimento amministrativo, è contro tale provvedimento che l'interessato potrà eventualmente presentare apposito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Viene naturalmente fatta salva la potestà, disciplinata anche dagli articoli 10 ed 11 dalla legge n. 241/1990, di presentare memorie, osservazioni e proposte che l'Amministrazione Regionale ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Per tutti tali aspetti di carattere procedimentale si rimanda a quanto specificato nella successiva sezione 4 – Procedimento istruttorio.

Sezione 3 – Situazioni particolari

3.1 – Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta

Nei casi di semplice movimentazione di terreno da realizzarsi all'interno del medesimo fondo agricolo, mediante operazioni di sterro, riporto e conseguente livellazione dei terreni agrari, non trova applicazione la legge regionale n. 44/1982, giusto quanto espressamente previsto dai comma 2 e 3, dell'articolo 2, che testualmente recitano:

“I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono soggetti alla presente normativa. Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.”

Tale disposizione normativa, consente la realizzazione di tali particolari tipologie di interventi di miglioramento fondiario (che non comportano l'utilizzo del materiale di risulta), senza la necessità di disporre dell'apposita autorizzazione prevista e disciplinata dal titolo III della legge medesima che disciplina l'attività di cava; debbono però, in ogni caso, essere fatti salvi tutti gli eventuali aspetti legati alla sicurezza idraulica e alla funzionalità della rete idraulica pubblica e privata, che investono il Consorzio di bonifica competente per territorio, nonché, eventualmente, alla tutela dei beni paesaggistici vincolati.

Eventuali limiti ai miglioramenti fondiari senza l'utilizzo dei materiali di risulta possono altresì trovare fondamento negli strumenti urbanistici, che abbiano introdotto specifiche limitazioni o regolamentazioni su tali interventi di modifica del territorio, anche a seguito del recepimento di vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, naturalistico, paesaggistico, etc..

Al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze e alle limitazioni in precedenza richiamate, è fatto obbligo agli interessati di inviare una specifica comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Consorzio di bonifica competente per territorio che, in base a quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 241/90, possono entro trenta giorni negare, motivando, l'esecuzione delle opere in progetto.

Con la comunicazione di cui sopra l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'istanza si intende accolta e l'attività di miglioramento fondiario senza utilizzo del materiale di risulta può essere iniziata; contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato ne dà comunicazione alle Amministrazioni competenti.

Qualora da una verifica in sede comunale si appuri che l'intervento ricada in zona sottoposta a tutela dal D.Lgs n. 42/2004, sussiste l'obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi che s'intende intraprendere, corredato dalla documentazione prevista dal Decreto (relazione paesaggistica, etc.), ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non si è ottenuta l'autorizzazione.

Restano ferme, in ogni caso, le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di Pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi del precedente paragrafo.

Sezione 4 – Procedimento istruttorio**4.1 – Verifica preliminare a cura del richiedente della presenza di eventuali vincoli e/o limitazioni al miglioramento**

Preliminarmente alla predisposizione del progetto di miglioramento il richiedente, od il relativo professionista, dovrà effettuare alcune verifiche preliminari.

Deve essere attivata, in primo luogo, una verifica sulla fattibilità dell'intervento in programma che dovrà riguardare una prima ricognizione preliminare sulla presenza o meno di vincoli o limitazioni di vario genere sui terreni oggetto della miglioria fondiaria, da effettuarsi presso gli uffici del Comune.

In proposito è necessario che la ditta, avvalendosi del proprio professionista, acquisisca contezza della destinazione urbanistica dei mappali interessati dall'intervento di miglioramento fondiario e verifichi la compatibilità dell'intervento rispetto alle previsioni e alle norme dello strumento urbanistico comunale (PRG, PRC). Da tale verifica potrà essere dedotta la presenza di eventuali elementi generatori di vincolo con le relative fasce di rispetto, come ad esempio quella stradale, che può risultare ostativa, anche solo parzialmente, alla realizzazione del miglioramento.

Sempre attraverso apposita verifica presso i competenti Uffici comunali, potrà essere inoltre rilevata l'eventuale sussistenza di disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistica o di tutela del territorio rurale, che escludano o limitino la possibilità di realizzare gli interventi di progetto anche in relazione a problematiche di natura logistica concernenti l'utilizzo della viabilità locale per l'allontanamento dei materiali di risulta. Non bisogna infatti dimenticare, a solo titolo esemplificativo, che un miglioramento fondiario che interessa una superficie di 10 ettari può comportare l'asportazione di 50.000 mc di materiale inerte dal fondo interessato dai lavori. Ciò comporta un flusso veicolare, dal fondo alla località di destinazione degli inerti, di non meno di 7.000 veicoli da trasporto pesante, in andata e ritorno, con ripercussioni di indubbia evidenza sulla viabilità ordinaria, sulla manutenzione stradale, sul disagio della popolazione residente lungo il percorso, etc.

Quanto sopra viene esposto anche al fine di evidenziare la possibilità di inoltro di eventuali richieste di danni che privati cittadini o le Amministrazioni competenti potrebbero avanzare nei confronti della ditta autorizzata e di quella che ha eseguito il miglioramento fondiario.

In sede comunale può essere, inoltre, verificata la compatibilità dell'intervento anche rispetto alle previsioni e alla normativa dei vari strumenti di pianificazione territoriale (PATI, PTCP, PTRC) e dei Piani d'Area o di Settore vigenti o adottati. In aree sensibili alle trasformazioni territoriali potrebbero, infatti, sussistere prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, culturale e paesaggistica (agrocenturiato, strade romane, aree naturali protette, destinazioni agro-silvo-pastorali e usi civici, aree a pericolosità idraulica e idrogeologica del PAI, ecc), che, in forme diverse, possano limitare o addirittura impedire gli interventi di miglioramento fondiario.

Particolare attenzione va poi rivolta alla preliminare verifica della presenza di vincoli culturali e paesaggistici derivanti dalle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, che possono eventualmente gravare sui terreni interessati dall'intervento. Considerato che i miglioramenti fondiari interessano il territorio aperto dovrà, ad esempio, essere verificata la presenza di corsi d'acqua e/o di zone di interesse archeologico o quant'altro, in considerazione delle tutele previste dall'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004. In proposito risulta necessario ribadire che i miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta – sia nel caso in cui siano limitati al solo asporto sia nel caso in cui prevedano l'apporto di materiale di sostituzione – sono da considerarsi interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, in quanto i medesimi rappresentano interventi che modificano lo stato e l'assetto idrogeologico del territorio, esulando dalla fattispecie delle attività considerate di normale pratica agricola invece escluse ai sensi dell'articolo 149 del medesimo decreto.

Qualora da una verifica in sede comunale si appuri che l'intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico derivante dal D.Lgs n. 42/2004, sussiste l'obbligo di presentare all'Amministrazione competente - che in base alla vigente ripartizione delle funzioni amministrative stabilite dalla LR n. 11/04 è il Comune, se rientrante nell'elenco degli Enti idonei di cui alla DGR n. 2945/2010 - il progetto degli interventi che s'intende intraprendere, corredato dalla documentazione prevista dal Decreto (relazione paesaggistica, ecc.) ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non si è ottenuta la relativa autorizzazione.

Si rileva inoltre che, stante la fragilità del sistema idraulico regionale, qualsiasi intervento che modifica la giacitura dei terreni, in particolare le affossature, può comportare riflessi sui tempi di corrivazione delle acque meteoriche e sull'efficienza del modello organizzativo di gestione idraulica consortile. Per tale ragione, le valutazioni del Consorzio di bonifica competente per territorio sono imprescindibili ai fini dell'ammissibilità di qualsiasi intervento di miglioramento fondiario.

Infatti, la seconda verifica preliminare sulla fattibilità dell'intervento deve coinvolgere il Consorzio di bonifica nel cui comprensorio ricade il fondo oggetto di intervento e riguardare la presenza o meno di vincoli o limiti idraulici che possono impedire o condizionare la realizzazione del miglioramento proposto.

Solo dopo tali necessarie ricognizioni preliminari è possibile procedere alla redazione della progettazione esecutiva delle opere di miglioramento fondiario, che deve fornire tutti gli elementi di conoscenza per valutare l'intervento in termini di fattibilità tecnica, sostenibilità ambientale e di convenienza economica.

4.2 – Verifica preliminare concernente il piano di caratterizzazione ambientale ed il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo

Come riportato al precedente punto 2.5, il richiedente, preliminarmente alla presentazione della domanda deve acquisire:

- l'approvazione del Piano di caratterizzazione ambientale attraverso le modalità di seguito riportate;
- verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Prima fase: validazione del piano di caratterizzazione ambientale

- 1) Predisposizione da parte del richiedente del piano di caratterizzazione ambientale dell'area per cui si deve predisporre il Piano di Utilizzo (art. 5 DM n. 161/2012), con una relazione esplicativa che descriva come si intendono eseguire le operazioni di campionamento e i motivi delle scelte operate, con particolare riferimento a tutti gli aspetti riportati negli allegati 2 e 4 del DM n. 161/2012. A tal fine, il richiedente deve formalmente indicare un referente unico incaricato di coordinare tutte le fasi di progettazione ed esecuzione del piano di campionamento, comprese le determinazioni analitiche di laboratorio.
- 2) Invio del piano di campionamento ad ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche comprensivo di:
 - inquadramento territoriale (cartografia CTR 1:10.000 con indicazione del numero di sezione);
 - inquadramento catastale (cartografia);
 - zone omogenee di campionamento, vale a dire rappresentazione delle aree all'interno delle quali sono prelevati i campioni elementari che formano il campione composito (cartografia CTR 1:10.000 con indicazione del numero di sezione);
 - zone anomale escluse dal campionamento (cartografia CTR 1:10.00 con indicazione del numero di sezione);
 - schema di prelievo dei campioni e rappresentazione su cartografia;
 - superficie e numero minimo di sottocampioni per ciascuna zona omogenea;

- profondità a cui si intende prelevare i campioni;
 - attrezzature che si prevede di utilizzare (vanga, trivella o altro);
 - modalità di formazione del campione composito a partire dai campioni elementari;
 - lettera di incarico al referente unico del coordinamento di tutte le tutte le fasi di progettazione ed esecuzione del piano di campionamento, comprese le determinazioni analitiche di laboratorio.
- 3) Esame ed approvazione, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, del piano proposto da parte di ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche; l'approvazione può essere preceduta da una richiesta di integrazione (anche via posta elettronica), cui il richiedente deve dare risposta per il proseguimento dell'esame.
 - 4) Il laboratorio incaricato dell'esecuzione del campionamento, della preparazione e delle analisi dei terreni per conto del richiedente deve fornire copia dell'ultimo rapporto (non più vecchio di sei mesi) di partecipazione ad un circuito interlaboratorio (ad es. tra quelli riportati all'indirizzo www.eptis.bam.de), a cui il laboratorio partecipi in modo continuativo, che risponda ai requisiti di tabella 1.
 - 5) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche verifica che i risultati conseguiti nel circuito interlaboratorio dal laboratorio incaricato siano stati valutati come accettabili dall'organizzazione del circuito ($Z\text{-score} < |2|$) ed invia al laboratorio l'esito di tale verifica.

Materiale da provare:	Suolo
Prove previste:	granulometria, cadmio, cromo, rame, mercurio, nichel, piombo e zinco solubili in acqua regia
Esperienza:	Attivo da almeno 5 anni
Frequenza:	Almeno 2 invii/anno
N. campioni:	Almeno 8 campioni/anno
Sistema qualità:	Organizzazione accreditata ai sensi della norma UNI EN 45003 da un ente che aderisce al mutuo riconoscimento EA (European Co-operation for Accreditation) con riferimento alla guida ILAC G13

Tabella 1 - Requisiti del circuito interlaboratorio al quale è richiesta la partecipazione da parte del laboratorio incaricato.

- 6) Esecuzione del campionamento secondo le modalità previste dal piano approvato; il laboratorio incaricato dovrà comunicare ad ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, con almeno due settimane di anticipo, la data in cui prevede di dare inizio alle operazioni di prelievo. Ogni eventuale posticipo dovrà essere tempestivamente comunicato via fax. Dovranno essere predisposte due aliquote per ciascun campione prelevato, di cui una va conservata a cura del laboratorio incaricato. Personale ARPAV potrà supervisionare le operazioni di campionamento ed apporre sigilli ai campioni prelevati e confezionati alla propria presenza.
- 7) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche seleziona il 10% dei campioni da sottoporre ad analisi e lo trasmette al laboratorio ARPAV.
- 8) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche confronta i risultati trasmessi dal laboratorio incaricato per conto del richiedente con i risultati del laboratorio ARPAV e valida i risultati. Nel caso di risultati non conformi potrà essere richiesta la ripetizione dei campioni o dell'analisi.
- 9) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche comunica, entro 30 giorni dal ricevimento dei risultati del laboratorio incaricato, al richiedente e alla Regione-Direzione Agroambiente l'esito del processo di validazione del piano di campionamento.

Seconda fase: verifica del Piano di Utilizzo

- 1) Predisposizione del Piano di Utilizzo da parte del richiedente utilizzando per il punto 4. “modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale” dell’Allegato 5 al DM 161/2012 la documentazione prodotta nel corso della prima fase del protocollo.
- 2) Verifica da parte di ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche della completezza del Piano di Utilizzo rispetto agli elementi previsti all’Allegato 5 del DM 161/2012. Nel caso venissero riscontrate delle carenze informative o documentali potranno essere richieste integrazioni, con la sospensione dei tempi del procedimento, al richiedente.
- 3) Comunicazione al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento del Piano, dell’adeguatezza e completezza del Piano di Utilizzo presentato.

4.3– Presentazione della richiesta di parere al Consorzio di bonifica

A conclusione positiva delle verifiche preliminari di cui ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, gli elaborati progettuali esecutivi dovranno essere sottoposti all’esame del Consorzio di bonifica competente per territorio, qualora l’intervento ricada nel territorio classificato di bonifica integrale ai sensi del Regio Decreto n. 215/1933; in proposito si deve rammentare che la totalità del territorio veneto di pianura e collina ricade in tale classificazione.

Diversamente, qualora l’intervento ricada in area collinare o montana non classificata di bonifica, tale adempimento non dovrà essere compiuto; è doveroso evidenziare però che nella più parte del territorio collinare e montano sussiste il vincolo idrogeologico, che comporta adempimenti procedurali del tutto specifici, a carico del competente Servizio forestale regionale, sulla base del voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD).

Il Consorzio di bonifica, compiuti i necessari approfondimenti istruttori, esprimerà le proprie valutazioni, imponendo se del caso, le opportune prescrizioni che riguarderanno principalmente gli aspetti idraulici ed idraulico-agrari, in relazione alle caratteristiche del bacino idraulico in cui ricade l’intervento di miglioramento previsto.

Al fine di garantire la correttezza del procedimento, il Consorzio di bonifica dovrà vistare tutti gli elaborati tecnico-progettuali esaminati (un originale, più cinque copie), che compongono il fascicolo allegato all’istanza da presentare allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA.

Al momento della consegna al Richiedente del parere consortile e delle copie necessarie per il procedimento istruttorio a carico degli Uffici regionali, gli Uffici del Consorzio di bonifica dovranno trattenere agli atti una copia progettuale completa.

Terminata questa fase procedimentale la domanda può essere presentata.

4.4– Presentazione della domanda di miglioramento fondiario

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, secondo il modello riportato alla Sezione 7 del presente allegato, devono risultare complete delle informazioni, delle relazioni e della documentazione essenziale, anche in formato digitale, sotto specificata:

- a) Istanza di autorizzazione sottoscritta dal richiedente, in bollo secondo le disposizioni vigenti (€14.62);
- b) Fotocopia del documento di identità del richiedente;
- c) Iscrizione all'Anagrafe delle ditte del Settore primario, o relativa dichiarazione sostitutiva;
- d) Titolo di proprietà o di conduzione dei mappali oggetto di miglioramento, corredata da dichiarazione della non presenza di eventuali cointeressati; nel caso in cui quest'ultimi esistano, deve essere presente, oltre al titolo di conduzione, l'autorizzazione espressa da parte della proprietà o dei comproprietari all'esecuzione dell'intervento di miglioramento fondiario con asporto;
- e) Corografia su Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000, che riporti le quote di CTR del fondo oggetto di intervento e dei terreni contermini, nonché il caposaldo di CTR più prossimo all'area in cui è previsto il miglioramento fondiario;
- f) Monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR. Qualora il Progettista abbia optato per utilizzare il piano quotato del Consorzio di bonifica, la monografia di caposaldo dovrà riguardare il caposaldo del piano quotato consortile più prossimo all'area di intervento ⁽²⁾. Caposaldo trigonometrico di livellazione omologato dagli Uffici del Catasto;
- g) Estratto di mappa catastale che evidenzi i confini del fondo oggetto di intervento.
- h) Planimetria di progetto con evidenziati eventuali particolari idraulici di rilievo (sezioni di canali, scoline, capifosso e quant'altro);
- i) Parere idraulico del Consorzio di bonifica;
- j) Planimetria descrittiva dell'assetto idraulico dell'area in cui ricade il fondo oggetto d'intervento, che illustri anche l'assetto idraulico-agrario del fondo medesimo ante e post miglioramento;
- k) Piani quotati di stato di fatto e di progetto le cui quote dovranno derivare direttamente dal caposaldo di CTR o di piano quotato consortile individuato quale riferimento per la progettazione;
- l) Sezioni trasversali e longitudinali del fondo oggetto di intervento, illustranti le quote di stato di fatto e di progetto, con evidenziati gli strati interessati dalle operazioni di accantonamento, di asporto, di sterro e riporto, se previsti; tale elaborato progettuale dovrà riportare le pendenze con le relative quote finali della prevista sistemazione idraulica agraria;
- m) Relazione geo-pedologica, nonché relazione tecnico-agronomico-economica (descrizione dell'intervento e delle diverse e successive fasi, attraverso cui viene realizzato, analisi pedologico-agronomica, analisi economica sulla convenienza dell'intervento, eventuali investimenti ambientali accessori, organizzazione di cantiere, accessibilità mezzi dalla pubblica viabilità, tempi di realizzazione dell'intervento);
- n) Calcolo dei volumi di sterro e riporto;
- o) Documentazione fotografica completa del fondo oggetto di intervento e dell'area contermini, con immagini relative anche alle opere idrauliche e a particolari manufatti usati come riferimento altimetrico, nonché individuazione planimetrica dei coni ottici;

⁽²⁾ Deve essere evidenziato che sono dotati di piano quotato, e della relativa rete di capisaldi, i Consorzi di bonifica veneti il cui comprensorio si estende anche parzialmente in aree soggiacenti al livello del medio mare; la singolarità di tali piani quotati attiene l'individuazione della quota 00 in corrispondenza del caposaldo geodetico IGM-10 (meno dieci), al fine di evitare il ricorso a quote con segno negativo.

- p) Monografia del percorso con il libretto delle misure e descrizione degli strumenti usati per le rilevazioni delle quote altimetriche del fondo;
- q) Specifica monografia di caposaldo trigonometrico redatto dal Professionista e omologato dagli Uffici del catasto (qualora particolari condizioni dei luoghi rendano non possibile il ricorso alla rete dei capisaldi di CTR o consortili);
- r) Monografia del caposaldo fiduciario di riferimento progettuale, che dovrà essere visibile e confrontabile in ogni punto della zona oggetto dei lavori. Tale monografia, che deve riportare anche l'immagine fotografica del caposaldo, costituisce dichiarazione della quota misurata e dovrà riportare l'ubicazione e la posizione del medesimo caposaldo su CTR nonché la quota del medesimo riferita al caposaldo di CTR, del Piano quotato consortile o del caposaldo trigonometrico omologato dagli Uffici del catasto;
- s) Per interventi riguardanti la realizzazione di lavori su superfici superiori ai 10 ettari: individuazione plano-altimetrica di lotti funzionali per fasi sequenziali;
- t) Parere ARPAV sul Piano di utilizzo, ai sensi del DM n.161/2012. Qualora l'intervento preveda l'apporto di terreno, gli elaborati progettuali devono individuare i relativi siti di prelievo, riportando anche le relative analisi, da concordare con i preposti Uffici di ARPAV;
- u) Parere del Comune sul piano del traffico;
- v) Eventuali altre autorizzazioni acquisite.

Oltre alla sopra indicata documentazione, l'istanza dovrà essere corredata, anche in formato digitale, da:

- w) Copia fotostatica, con il riscontro della data di presentazione al Comune interessato, della richiesta del certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento attraverso la quale emergano formalmente le caratteristiche principali dell'intervento di miglioria fondiaria proposto, anche con riferimento ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004;
- x) Certificato di destinazione urbanistica dei mappali interessati dai lavori.

Nel caso in cui sia stata rilevata la presenza di vincoli paesaggistici di cui alle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, l'istanza dovrà essere corredata, anche in formato digitale, dalla:

- y) Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.

I vari elaborati progettuali sopra elencati dovranno essere sufficientemente dettagliati ed atti a dimostrare con evidenza e chiarezza che l'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di un miglioramento fondiario strutturale e sistematorio del terreno agrario, in grado di incidere stabilmente sulla attitudine produttiva del fondo, rimuovendo uno o più fattori limitanti la fertilità del terreno agrario.

Particolare rilevanza assumono, come anche di seguito specificato, gli elaborati progettuali plano-altimetrici, che mettono in evidenza le operazioni di sterro, di riporto e di asporto del materiale di risulta. Soprattutto quest'ultimo deve trovare rappresentazione grafica in apposite sezioni, che ne mettano in evidenza la localizzazione, la consistenza e la natura. Anche gli aspetti economico-estimativi dell'intervento devono trovare esauriente illustrazione nell'apposita relazione, che evidenzi la convenienza dell'intervento in termini reddituali e di valore del fondo oggetto di intervento come evidenziato nel paragrafo 1.5 del presente allegato.

Di seguito, nelle apposite "Disposizioni e prescrizioni tecniche" (Sezione 5), sono riportati i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dalla progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in cinque copie, più un originale, regolarmente vistati dal Consorzio di bonifica competente per territorio che ha rilasciato il nulla osta ad effettuare le opere proposte.

Per illustrare i motivi che impongono la presentazione in più copie della stessa documentazione progettuale, si evidenziano di seguito i destinatari della medesima, coinvolti nel procedimento istruttorio, di vigilanza e controllo sugli interventi di miglioria fondiaria con utilizzo del materiale di risulta:

- una copia viene trattenuta dal Consorzio di bonifica;
- una copia viene trattenuta dal SUA;
- l'originale resta agli atti della Direzione Agroambiente;
- una copia viene inviata, unitamente al decreto di autorizzazione alla Provincia per consentire le attività di controllo e vigilanza;
- una copia viene restituita al soggetto richiedente unitamente al decreto di autorizzazione;
- una copia viene inviata al Comune, unitamente al decreto di autorizzazione; tale copia, costituirà fondamento per le attività di vigilanza e controllo che spettano, in primis, alle Amministrazioni Comunali – per la maggiore vicinanza ai luoghi da controllare.

4.5– Procedimento Istruttorio a cura dello Sportello Unico Agricolo

L'istanza da porre in istruttoria dovrà risultare corredata di specifica e documentata richiesta all'Amministrazione comunale, dalla quale emergano formalmente le caratteristiche principali dell'intervento di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta; pertanto, quindi, l'istanza dovrà essere corredata, anche in formato digitale, da:

- il certificato di destinazione urbanistica dei mappali oggetto di intervento, unitamente ad un estratto delle relative Norme tecniche di attuazione, nonché di altre disposizioni regolamentari comunali (Regolamento di polizia rurale, Piano del traffico, etc.), che possano incidere sulla realizzazione dell'intervento; nonché, sull'allontanamento dei materiali di risulta.

L'Istruttoria delle istanze viene svolta dal SUA e il suo avvio deve essere comunicato alla Ditta interessata, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Dirigente del SUA, responsabile dell'unità organizzativa incaricata a svolgere l'istruttoria, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa medesima la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, fino alla redazione e sottoscrizione del verbale istruttorio sul progetto presentato.

Il relativo parere, a firma del Dirigente del SUA, che – di norma – recepisce e fa proprie le valutazioni istruttorie effettuate, dovrà essere trasmesso alla Direzione Agroambiente.

L'esame dell'istanza e dell'allegata documentazione progettuale si conclude, quindi, con un parere positivo o negativo sull'intervento previsto, ed eventualmente con la previsione di alcune prescrizioni che verranno riprese nel provvedimento di autorizzazione.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità di richiedere atti o documentazione ritenuti necessari per il completamento della stessa attività istruttoria; in questo caso il SUA invia di norma al richiedente una unica richiesta di integrazioni, con la contestuale comunicazione di sospensione dei termini istruttori - 30 giorni - fino al ricevimento della documentazione chiesta (punto 7., art. 2, legge n. 241/1990).

Nei casi in cui sia stata rilevata la presenza di vincoli di cui alle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, il procedimento istruttorio di competenza del SUA potrà concludersi solo previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 del citato decreto.

Come sopra precisato, la fase istruttoria a carico del SUA si conclude con la redazione del parere dello stesso.

Con la trasmissione del parere alla Direzione regionale Agroambiente, dovranno essere inviate n. 4 copie di tutti gli elaborati progettuali, comprensive della copia degli atti prodotti e acquisiti anche nella fase istruttoria, unitamente all'originale di tutta la documentazione acquisita con la domanda e le eventuali integrazioni documentali o progettuali presentate in corso di istruttoria.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere visti, con timbro della Struttura e firma, dal responsabile dell'istruttoria che ha verificato, altresì, la presenza, sugli stessi, del visto da parte del Consorzio di bonifica. Si rappresenta inoltre la necessità che il parere del SUA pervenga alla Direzione regionale Agroambiente anche in formato digitale (word).

Il tempo di conclusione della fase istruttoria di competenza dello Sportello Unico agricolo di AVEPA è individuato in 75 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui sopra. L'intera istruttoria dovrà concludersi, a cura della Direzione Agroambiente, entro i 90 giorni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le istanze che siano state oggetto di richiesta di integrazione progettuale o documentale da parte delle Strutture periferiche di AVEPA, vengono archiviate d'ufficio, trascorsi inutilmente i termini fissati dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Ditta interessata, dai medesimi Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

Alla Ditta viene comunicato il motivo e la data di archiviazione dell'istanza.

Nel caso di presentazione di nuova domanda, comprensiva degli atti che risultavano mancanti dall'istanza originaria, il competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA potrà attivare un nuovo iter istruttorio come definito al comma 9-ter, dell'art. 2, della legge n. 241/1990, utilizzando eventualmente la documentazione agli atti dell'istanza archiviata, qualora la medesima non abbia perso di validità.

4.6 – Adozione del provvedimento finale di autorizzazione, o diniego

Il Dirigente della Direzione Agroambiente, acquisita la documentazione dal competente SUA di AVEPA, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente della Direzione medesima, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento di competenza per la predisposizione del decreto di approvazione o diniego.

Qualora nello stesso ambito comunale o in territori contermini siano stati autorizzati interventi di miglioramento fondiario con l'utilizzo dei materiali di risulta i cui lavori possono comportare situazioni di difficoltà e disturbo in ordine alla viabilità locale, per la presenza contemporanea dei mezzi per l'allontanamento del materiale di asporto, la competente Direzione – d'intesa con le Amministrazioni comunali competenti – potrà differire l'inizio dei lavori relativi alle istanze di più recente presentazione, confermando, peraltro, nei confronti delle Ditte già autorizzate il termine originariamente individuato per il completamento dei lavori e/o limitando eventuali nuove proroghe.

Il decreto di autorizzazione del Dirigente della Direzione Regionale Agroambiente, adottato sulla base del parere istruttorio del dipendente incaricato, dovrà individuare tutte le prescrizioni necessarie per il buon fine dell'intervento di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta, disponendo che il mancato rispetto delle medesime comporti l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Nel caso di conclusione negativa dell'istruttoria, la Direzione Agroambiente, preliminarmente all'adozione del decreto di diniego comunica, con raccomandata A.R., alla impresa richiedente ed al professionista dalla

medesima incaricato, i motivi e gli elementi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione in argomento interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Avverso il provvedimento di diniego potrà, alternativamente, essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla ricezione;

4.7– Proroghe e conclusione dei lavori

Entro i termini di scadenza, la Ditta richiedente potrà presentare una motivata istanza di proroga, in bollo, del termine di conclusione dei lavori, nella quale venga individuato lo stato di avanzamento dei lavori, sia in termini di superficie, che di materiale asportato.

In tale istanza, che dovrà essere presentata al SUA competente per territorio, dovranno essere evidenziate in modo circostanziato le cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere.

Poiché la proroga dei termini del miglioramento fondiario incide, di norma, sulla convenienza economica del miglioramento stesso, in ordine soprattutto all'incremento dei costi diretti ed indiretti, ivi compresi i mancati redditi legati all'esecuzione dell'investimento, ogni istanza di proroga per un periodo superiore ai 6 mesi (anche cumulati) dovrà essere corredata da un aggiornamento della valutazione tecnico-economica, redatta utilizzando prezzi e quantitativi originariamente previsti.

In analogia a quanto previsto per l'autorizzazione originaria, anche la proroga verrà autorizzata (o denegata) con provvedimento della Direzione Agroambiente, sulla scorta dell'apposito parere del SUA.

La fine lavori, sottoscritta dal rappresentante della Ditta autorizzata e dal Direttore dei lavori, dovrà essere comunicata alla citata Direzione regionale, alle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché al Consorzio di bonifica competente per territorio. Alla medesima comunicazione dovrà essere allegata specifica "Tavola del miglioramento concluso", che dovrà essere redatta da un Tecnico abilitato, nei termini descritti nell'apposito paragrafo 5.3 – Elaborati tecnico-progettuali.

4.8– Vigilanza e controlli

Per quanto riguarda i miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta, le attività di vigilanza e controllo vertono principalmente sulla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché sulla presenza di eventuali violazioni a quanto previsto dalla legge n. 44 del 1992 in materia di attività di cava.

L'attività di vigilanza e controllo spetta alle Amministrazioni Comunali – per la maggiore vicinanza ai luoghi da controllare – nonché all'Amministrazione Provinciale, nel mentre si conferma il carattere sussidiario della vigilanza in capo alla Giunta regionale del Veneto.

Sezione 5 – Disposizioni e prescrizioni tecniche**5.1– Capisaldi e Vertici Trigonometrici - Monografie dei punti geodetici**

Particolare rilevanza, per l'attività di controllo e vigilanza, rivestono il riconoscimento e la validazione delle quote di progetto. Per soddisfare tale esigenza, prima della presentazione della domanda, deve essere realizzato a regola d'arte, nell'appezzamento oggetto di miglioramento, un caposaldo fiduciario di riferimento (o più capisaldi a seconda dell'ampiezza delle superfici interessate dai cantieri).

Durante tutta la realizzazione dei lavori e per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione della miglioria, i capisaldi in argomento dovranno essere mantenuti integri e visibili in ogni punto della zona oggetto dei lavori, assicurando nel contempo ai medesimi un'area di rispetto non inferiore a m 6 di diametro.

Tali capisaldi di riferimento dovranno essere costituiti da un pilastro in calcestruzzo armato, del diametro non inferiore a 25 centimetri, infisso verticalmente nel terreno, solidale ad un basamento in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 20 centimetri e della superficie non inferiore a un metro quadrato. Le quote, sia del caposaldo fiduciario che del basamento, devono essere riportate sia sulla sommità del pilastro che sulla superficie del basamento, con vernice indelebile.

Inoltre, è necessario che i riscontri cartografici e progettuali relativi al caposaldo di cui sopra siano basati su un punto riconoscibile, di cui sono definite e note, con precisione, le coordinate.

Il raggiungimento di un punto di coordinate definito da realizzare nel fondo oggetto di intervento, partendo da un punto riconoscibile in cartografia, deve essere particolarmente curato e illustrato nello specifico elaborato progettuale per garantirne la ripercorribilità; è opportuno perciò compilare una monografia con la descrizione del percorso compiuto e degli strumenti utilizzati, anche se riconducibili a georeferenziazione mediante GPS.

Per garantire una uniforme base di riferimento, la documentazione tecnico-progettuale relativa agli aspetti plano-altimetrici deve essere presentata preferibilmente su Carta Tecnica Regionale (CTR). Infatti, a cura dell'Unità Complessa per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Regione del Veneto, è stato realizzato un sistema finalizzato alla raccolta delle informazioni cartografiche, raster e vettoriali. Questo sistema, che trova fondamento nella realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SIT), ha lo scopo di far conoscere e gestire un patrimonio informativo estremamente vasto, mettendolo a disposizione dell'utenza.

In proposito, è il caso di rilevare che l'Unità di progetto per il Sistema informativo territoriale e la cartografia della Regione Veneto ha messo a disposizione gratuitamente gli elaborati della carta tecnica regionale, i cui files possono essere reperiti nel sito web della Regione del Veneto seguendo il seguente percorso "Home > Ambiente e territorio > Sistema informativo Territoriale e Cartografia > Accedi al Geoportale.

Deve essere evidenziato anche che nell'ambito della redazione e aggiornamento della CTR è stata tracciata la rete geodetica fondamentale, sulla quale sono stati individuati i Vertici Trigonometrici Regionali (VTR), da utilizzare per orientamento planimetrico, nonché i Capisaldi di Livellazione (CSL), a cui riferire le quote progettuali.

Per entrambi i punti geodetici (VTR e CSL) sono disponibili dettagliate schede (Monografie) che riportano tutte le informazioni di localizzazione geografica, cartografica e altimetrica atte alla loro individuazione sul territorio.

In alternativa all'utilizzo dei capisaldi di livellazione di CTR possono essere utilizzati il piano quotato del Consorzio di bonifica e la relativa rete di capisaldi. In proposito, deve essere evidenziato che sono dotati di piano quotato i Consorzi di bonifica veneti il cui comprensorio si estende anche parzialmente in aree sottostanti al livello del medio mare; la singolarità di tali piani quotati attiene l'individuazione della quota 00 in corrispondenza del caposaldo geodetico IGM-10 (meno dieci), al fine di evitare il ricorso a quote con segno negativo. Comunque, qualora si ricorra a tali piani quotati, gli elaborati progettuali plano-altimetrici devono essere redatti su base Carta Tecnica Regionale, riportando anche la monografia del caposaldo del piano quotato consortile, completata con la individuazione del medesimo su CTR.

Si ribadisce, pertanto, che le quote dei capisaldi fiduciari di riferimento dovranno derivare da quella del caposaldo di CTR o di piano quotato consortile la cui scheda monografica costituirà allegato al provvedimento di autorizzazione.

Qualora non siano disponibili nelle immediate vicinanze del fondo oggetto di intervento capisaldi di CTR o Piano quotato consortile facilmente utilizzabili per i rilievi alla base della progettazione, la ditta interessata potrà ricorrere alla individuazione di un nuovo caposaldo trigonometrico, ricadente anche in un punto esterno all'area di intervento, che rappresenti il necessario punto di raffronto per la realizzazione del caposaldo fiduciario di riferimento per l'esecuzione degli interventi di cantiere. In questo specifico caso, lo stesso caposaldo trigonometrico, che dovrà preventivamente ottenere l'omologazione presso gli Uffici del catasto, potrà costituire un punto trigonometrico riconosciuto e fisso per il territorio interessato dall'intervento.

Nella comunicazione della data di inizio dei lavori, la Ditta autorizzata dovrà contestualmente presentare la scheda monografica del caposaldo/i di riferimento, la individuazione fotografica e planimetrica su CTR, in scala 1:1000, dei medesimi, con la relativa quota fiduciaria derivata da un caposaldo della Carta Tecnica Regionale, o dal Piano quotato consortile, oppure dal caposaldo trigonometrico omologato.

A lavori ultimati le quote dell'appezzamento, esito della sistemazione idraulico-agraia, dovranno rispettare le quote progettuali riferite al caposaldo fiduciario di cui sopra.

5.2– Indirizzi tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali

Si riportano di seguito alcune precisazioni e indirizzi tecnici in ordine a problematiche ricorrenti in materia di autorizzazioni all'esecuzione di miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta, con particolare riferimento all'iter procedimentale e alla conseguente predisposizione degli elaborati progettuali.

- a) Il materiale inerte oggetto dell'asporto deve trovare precisa illustrazione nelle sezioni progettuali; il materiale asportato nel corso dei lavori, che trova elencazione nei tabulati redatti dalla Direzione lavori per gli eventuali accertamenti a carico della Provincia o del Comune, deve trovare, se del caso, illustrazione in appositi piani quotati di raffronto.
- b) Il volume massimo di materiale inerte asportabile dal fondo, pari a 5.000 mc/ha, deve essere calcolato al netto di colmature o riporti e riferito alla totalità della superficie direttamente interessata dalla miglione fondiaria, identificabile con l'area dove si verificano modifiche di quote dallo stato di fatto.
- c) Eventuali apporti di terreno, di provenienza extra aziendale, devono essere previsti e dettagliati a livello progettuale e preventivamente approvati sotto il profilo della qualità del materiale dall'ARPAV nel rispetto dei "Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivati da operazioni di escavazione", come disposto dal DM 10 agosto 2012, n. 161 e eventuali successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

5.3– Elaborati tecnico-progettuali

Sezioni trasversali e longitudinali

Nella redazione degli elaborati progettuali a corredo dell'istanza di autorizzazione di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta, particolare cura deve essere riservata alla tavola delle sezioni trasversali e longitudinali di fatto e di progetto. Tale elaborato progettuale, infatti, oltre a dare fondamento e motivazione all'intervento stesso e al provvedimento di autorizzazione, costituisce il riferimento principale per le attività di controllo e vigilanza sui cantieri di lavoro.

È pertanto opportuno individuare criteri e modalità per la redazione delle tavole delle sezioni trasversali e longitudinali, dalle quali emergano chiaramente le caratteristiche dell'intervento da realizzarsi.

Più specificatamente, le sezioni dovranno evidenziare la profondità e le aree interessate dalle operazioni di sterro e di riporto, unitamente allo spessore e alla profondità degli strati oggetto dall'asporto del materiale inerte; inoltre, nel medesimo elaborato grafico dovrà essere riportato chiaramente il profilo del piano di campagna, esito del miglioramento fondiario, con le pendenze e le sistemazioni idraulico-agrarie riconducibili a quanto descritto nella relazione agronomica di progetto.

Si precisa, in proposito, di utilizzare colori diversi nella campitura grafica delle parti della sezione che individuano gli spessori interessati dalle operazioni di sterro, di riporto e soprattutto di quelle di asporto.

Inoltre, si ritiene opportuno imporre la redazione di uno specifico paragrafo nell'ambito della relazione tecnico-agronomica che illustri, con sufficiente dettaglio, le diverse fasi dell'intervento, sia per quanto attiene le operazioni di accantonamento del terreno superficiale, che per quanto riguarda le successive operazioni di sterro, riporto e asporto, differenziando nell'eventualità tale sequenza qualora il profilo pedologico lo motivi.

Tavola dei lotti funzionali

In sede autorizzativa verrà prescritto che l'intervento di un lotto sia subordinato alla conclusione dei lavori del lotto precedente. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Il completamento dei lavori su un lotto viene validato da una comunicazione obbligatoria da inviare al Comune per assicurare le eventuali verifiche del caso.

La comunicazione al Comune e alla Provincia competenti alle attività di vigilanza e controllo è obbligatoria e il mancato rispetto di tale adempimento comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Non possono essere realizzati contemporaneamente lavori relativi a più lotti funzionali; il mancato rispetto di tale prescrizione, riportata nei provvedimenti di autorizzazione, ne comporterà la immediata decadenza. Solo in determinate e motivate situazioni potranno essere previste delle deroghe alla contemporanea lavorazione in più lotti funzionali, legittimate da specifiche disposizioni inserite nel decreto di autorizzazione.

Al fine di garantire il corretto svolgimento di vigilanza e controllo, la dimensione dei lotti funzionali da individuare nell'apposito elaborato progettuale non dovrà superare le seguenti superfici:

- 3 ettari, quando è previsto anche l'apporto di terreno;
- 10 ettari quando l'intervento si limita al solo asporto.

Tavola del miglioramento fondiario eseguito

La Ditta autorizzata provvede, ad avvenuta ultimazione dei lavori, a presentare al Comune, all'Amministrazione Provinciale, al Consorzio di bonifica e alla Direzione regionale Agroambiente, una Tavola dei lavori eseguiti dalla quale emergano:

- la sistemazione idraulico agraria del fondo a intervento realizzato;
- le quote dei terreni post-miglioramento;
- ogni eventuale opera eseguita.

Tale elaborato dovrà essere sottoscritto dal rappresentante/i della Ditta autorizzata a compiere il miglioramento fondiario e dal Direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione ed il raggiungimento degli obiettivi autorizzati.

Redazione degli elaborati progettuali

Come emerge da quanto esposto nel presente allegato, ove sono state illustrate le diverse tipologie di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta soggette al parere del SUA di AVEPA, nonché dall'elencazione degli elaborati progettuali richiesti, le competenze professionali coinvolte nella redazione della documentazione progettuale e nella stesura della relazioni possono essere ricondotte a discipline specialistiche esercitate da professionisti abilitati e iscritti a distinti ordini e collegi professionali, quali ad esempio quelli dei geologi, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari, degli agrotecnici e dei geometri.

Conseguentemente, dovrà essere assicurata in ogni caso, anche attraverso eventuali apporti tecnici multidisciplinari, la necessaria professionalità e competenza nella redazione degli elaborati, per individuare soluzioni progettuali idonee, corredate da appropriate valutazioni economico-agrarie, nonché ampiamente giustificate sotto il profilo agronomico ed ambientale.

5.4– Obbligo di apposizione del cartello di cantiere

Il cartello di cantiere deve essere apposto obbligatoriamente in luogo ben visibile al pubblico e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario, e per 180 giorni decorrenti dalla loro conclusione, provvedendo alla sua manutenzione affinché i dati in esso contenuti siano chiaramente leggibili.

Le dimensioni minime del cartello dovranno essere di almeno un metro di altezza per un metro di larghezza, e dovrà contenere i seguenti elementi:

MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON ASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA

Comune _____ Provincia _____

Ditta autorizzata _____

Autorizzata dalla Giunta Regionale del Veneto con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del _____ n. _____

Direttore dei lavori _____

Ditta esecutrice delle opere _____

Data conclusione dei lavori _____

Concessione Proroga per l'ultimazione dei lavori del _____ n. _____

Scadenza proroga _____

Sezione 6 – Limitazioni, vincoli e servitù ostativi all’esecuzione di taluni interventi di miglioria fondiaria

Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
Beni culturali e del paesaggio	D.Lgs n. 42/2004, art. 159 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”	<p>Beni culturali compresi quelli archeologici (art.li 10 e 12) Beni Paesaggistici di cui all’art. 136 Beni paesaggistici di cui all’art. 142, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fiumi e corsi d’acqua, 150 m dal piede argine - territori coperti da foreste e da boschi (anche danneggiati da fuoco) - zone umide - zone archeologiche - zone gravate da usi civici, etc. <p>Interventi non soggetti ad autorizzazione (art. 149): Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143 e 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, 147, 159. b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio (non è il caso dei miglioramenti fondiari che sono assoggettati dal vincolo); c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comune - Soprintendenza

Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
<p>Bellezze naturali, beni ambientali e architettonici delegati alla Regione oggetto di subdelega alle Province e ai Comuni</p>	<p>LR n. 63/1994 LR n. 61/1985 LR n. 11/2001 (parchi) LR n. 11/2004</p>	<p>Protezione delle bellezze naturali delegate alla Regione Sono zone di tutela: 1) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e morfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti; 2) le golene, i corsi d' acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonchè le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata; 3) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini; 4) le aree umide, le lagune e relative valli; 5) le aree cimiteriali; 6) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali, nonchè una fascia di profondità di almeno: a) m 15 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani; b) m 50 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili; c) m 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali; 7) le aree adiacenti al fiume Po e alle coste marine, per una profondità di almeno: a) per il fiume Po, m 300 dal piede esterno degli argini maestri e m. 100 dal limite esterno della zona golenale; b) per le coste marine, m 200 dal limite demaniale della spiaggia. Sono fatte salve le norme relative alle zone portuali e aeroportuali. 8) le aree boschive o destinate a rimboschimento; 9) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;</p>	<p>- Comune - Soprintendenza</p>

Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
<p>Bellezze naturali, beni ambientali e architettonici delegati alla Regione oggetto di subdelega alle Province e ai Comuni</p>	<p>LR n. 63/1994 LR n. 61/1985 LR n. 11/2001 (parchi) LR n. 11/2004</p>	<p>10) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna. In tali aree l'edificazione avviene secondo le norme degli strumenti urbanistici, avuto riguardo agli insediamenti esistenti. In sede di formazione o di revisione del Piano Regolatore Generale, nella fascia di 200 m. dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all'attività turistica, con esclusione delle attività ricettive, fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 31/1984. Il Piano Regolatore Generale individua i beni ambientali e architettonici del territorio comunale da tutelare.</p>	<p>- Comune - Soprintendenza</p>
<p>Idrogeologici</p>	<p>RD n. 3267/1923 RD n. 1126/1926 LR n. 52/1978 LR n. 58/1994 LR n. 27/2003 Prescrizioni di massima e di Polizia forestale</p>	<p>Le funzioni amministrative concernenti i movimenti terra (art. 54 PMPF), alle trasformazioni di boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti periodicamente a lavorazione, e il mutamento di destinazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 53 PMPF) sono esercitate dai Servizi Forestali Regionali competenti per territorio. Nel caso di movimenti terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico per interventi edilizi e strettamente connessi, le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune competente per territorio (art. 28 LR n. 58/1994). Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 15 della LR n. 27/2003 per gli interventi di cui all'art. 15 della LR n. 52/1978 e agli art.li 53 e 54 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.</p>	<p>- Commissioni Tecniche Regionali Decentrate LL.PP. - Servizio Forestale Regionale</p>

Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
Boschi	RD n. 3267/23 RD n. 1126/1926 LR n. 52/1978 art. 15 Art.li 53 e 54 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale	E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare mediante l'adozione di una delle seguenti misure: a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie; b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta; c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione. Per riduzioni di superfici boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, il rilascio da parte del Servizio Forestale competente per territorio, di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione regionale decentrata in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 15 della LR n. 27/2003.	Servizio Forestale Regionale
Idraulici	RD n. 523/1904 RD n. 1775/1933 LR n. 41/1988	Funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio, che rilascia il nulla osta sulla base del parere della Commissione tecnica regionale decentrata.	Commissioni Tecniche Regionali Decentrate e Genio Civile
Idraulico-ambientali	Piano tutela delle acque, art. 17	Nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua non arginati, i tagli di vegetazione perifluviale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono sempre vietati a meno che non siano finalizzati a : – manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua; – eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;	Regione del Veneto

Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
		<p>– tutela urgente della pubblica incolumità; – tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua.</p> <p>La Giunta Regionale fornisce gli indirizzi e i criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e dell’uso del suolo, all’interno della fascia di tutela dei corpi idrici. Comunque, ogni eventuale forma di utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità ai prioritari obiettivi di conservazione dell’ambiente e di salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore, nonché al fine di promuovere un’agricoltura sostenibile in grado di incidere positivamente sulla qualità delle acque.</p>	
Ambientali-naturalistici (SIC – ZPS)	Direttiva Comunitaria 92/43/CEE 79/409/CEE DPR n. 357/1997 DGR N. 3766/2001 DGR n. 2803/2002	Aree territoriali ricadenti in Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	
Urbanistici	PTRC – PRG – PAT – PATI – Piani d’Area – Piani ambientali	Zone nelle quali è esclusa o limitata la possibilità di compiere interventi di miglioramento fondiario.	Comuni e Enti parco
Servitù	Codice civile	<ul style="list-style-type: none"> - Elettrodotto - Metanodotto - Acquedotto - Militare - Servitù prediali 	Autorizzazione Concessionario

Sezione 7 – Modello di domanda

Marca da
bollo
€ 14,62

Al Signor Presidente
della Regione del Veneto

TRAMITE

Sportello Unico Agricolo di AVEPA
di _____

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a svolgere attività di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta. L.R. 7 settembre 1982, n.44, art. 2. “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____ residente/domiciliato a
_____ via
_____ n° _____ eventuale recapito, se
diverso dalla residenza _____ Tel. _____

C.F. _____

nella qualità di Titolare /legale rappresentante della Ditta: _____

_____ partita IVA _____

che conduce in qualità di proprietario, usufruttuario, affittuario, altro (specificare) il fondo ricadente nel territorio del Comune di _____ ()

catastralmente censito al Foglio _____ mappali nn. _____

Foglio _____ mappali nn. _____

della superficie complessiva di Ha _____;

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi dell’art.2, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, a realizzare l’intervento di miglioramento fondiario nell’area di seguito individuata secondo l’allegato progetto datato e firmato:

_____ / _____ / _____ firmato da _____

A tal fine precisa che i tempi di esecuzione dei lavori saranno di _____

La superficie interessata dai lavori di miglioramento fondiario, individuata nei mappali _____ del foglio _____, ha un'estesa di ettari _____ e si prevede l'asporto di materiale di risulta pari a mc _____ di materiale inerte di natura _____ pari a mc/ha _____ per un totale di mc _____.

Autorizza fin d'ora la Pubblica Amministrazione a effettuare i sopralluoghi necessari.

Tutto ciò premesso dichiara, inoltre, che:

il fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario in argomento non è interessato da vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004, art. 159 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Oppure che:

il fondo agricolo oggetto del miglioramento fondiario in argomento è interessato da vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004, art. 159 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e pertanto allega l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.

Allega alla presente, in cinque copie più l'originale, la documentazione che di seguito risulta evidenziata nella specifica checklist.

Data _____

Firma _____

Indicare se diverso dalla residenza il domicilio e numero telefonico presso cui va, ad ogni effetto, fatta ogni necessaria comunicazione: _____

Barrare i documenti allegati alla domanda

- Titolo di proprietà (contratti di compravendita) o di conduzione del fondo, quest'ultimo con autorizzazione espressa da parte della proprietà o dei comproprietari all'esecuzione dell'intervento di miglioramento fondiario con asporto
- Iscrizione all'anagrafe delle ditte del settore primario o dichiarazione sostitutiva
- Parere idraulico del Consorzio di bonifica
- Corografia su CTR in scala 1:5000, con evidenziati i confini del fondo oggetto di intervento e di quelli contermini, riportante anche le quote dei terreni confinanti
- Estratto di mappa dei mappali o loro porzioni oggetto di intervento
- Visure catastali relativi ai mappali oggetto di intervento
- Piani quotati di stato di fatto e di progetto
- Relazione tecnico-agronomico-economica (descrizione dell'intervento e delle diverse e successive fasi attraverso cui viene realizzato, analisi pedologico-agronomica, analisi economica sulla convenienza dell'intervento, eventuale compensazioni di danni ambientali, organizzazione di cantiere, accessibilità mezzi tramite pubblica viabilità, tempi di realizzazione dell'opera)
- Relazione geopedologica
- Planimetria di progetto con evidenziati eventuali particolari idraulici di rilievo (sezioni di canali, scoline, capifosso, griglie, saracinesche ecc.)
- Planimetria di assetto idraulico generale ante e post miglioramento
- Sezioni trasversali e longitudinali con quote attuali e di progetto con evidenziati gli strati di asporto, sterro e riporto
- Calcolo dei volumi di sterro e riporto
- Documentazione fotografica
- Monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR, di Piano quotato consortile, o del caposaldo trigonometrico omologato dagli Uffici del catasto
- Monografia del percorso e descrizione degli strumenti usati per le rilevazioni delle quote altimetriche del fondo
- Monografia del caposaldo fiduciario di riferimento, con dichiarazione della quota assicurata. Ubicazione e posizionamento dello stesso con relativa area di rispetto non inferiore a 8 m di diametro, che dovrà essere visibile e confrontabile in ogni punto della zona oggetto dei lavori e mantenuto per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione della miglioria. Tale caposaldo dovrà derivare dal caposaldo di riferimento di CTR di cui alla monografia precedente Per interventi su superfici oltre i 10 ha: previsione di "lotti funzionali per stadi sequenziali"
- Parere di ARPAV sul Piano di utilizzo, ai sensi del DM n.161/2012. Nel caso di apporto: individuazione dei siti di prelievo e relative analisi con le determinazioni degli Uffici ARPAV.
- Provvedimento/Parere del Comune sul piano del traffico presentato preliminarmente dal richiedente;
- Altre autorizzazioni acquisite: Ente _____
- Fotocopia del documento di identità del richiedente

Oltre alla sopra indicata documentazione, l'istanza in istruttoria dovrà essere corredata, anche in formato digitale, da:

- Copia fotostatica, con il riscontro della data di presentazione al comune interessato, della richiesta del certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento attraverso la quale emergano formalmente le caratteristiche principali dell'intervento di miglioria fondiaria proposto, anche con riferimento ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004;
- Certificato di destinazione urbanistica

Nel caso in cui sia stata rilevata la presenza di vincoli paesaggistici, di cui alle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, l'istanza in istruttoria dovrà essere corredata, anche in formato digitale, da:

- Documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.

Sezione 8 – Modulistica

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2.

Richiesta certificato di destinazione urbanistica.

Marca da bollo
€ 14,62

AL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE
DI _____

IL SOTTOSCRITTO _____

RESIDENTE A _____

VIA _____ N° _____ TEL. _____

IN QUALITÀ DI: PROPRIETARI O IN QUALITÀ DI _____
O

(OPPURE) IL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO _____

Interessato e/o incaricato a realizzare sui terreni sotto descritti un intervento di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta ai sensi della LR n. 44/1982, art.2;

CHIEDE

preliminarmente alla predisposizione del progetto definitivo, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, sia per la verifica sulla destinazione dei terreni (zona E), che per la conoscenza degli eventuali vincoli gravanti sui terreni ubicati in questo Comune in via _____ N° _____ identificati al nuovo catasto dell'ufficio del Territorio di _____ :

foglio _____ Mappali _____
foglio _____ Mappali _____

CHIEDE

inoltre, di conoscere l'eventuale sussistenza di disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistica o di tutela del territorio rurale, che escludano o limitino la possibilità di realizzare interventi di miglioria

fondiaria, anche in relazione a problematiche di natura logistica concernenti l'utilizzo della viabilità locale per l'allontanamento dei materiali di risulta.

_____ **li** _____

FIRMA

Allegato:

- Fotocopia documento valido di identità.

MODULO PER LA RICHIESTA DEL PARERE CONSORTILE

Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2.

Richiesta di parere idraulico sul progetto di miglioramento fondiario allegato.

AL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA

IL SOTTOSCRITTO _____

RESIDENTE A _____

VIA _____ N° _____ TEL. _____

IN QUALITÀ DI: proprietario O IN QUALITÀ DI _____

(OPPURE) IL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO

CHIEDE

il rilascio del parere idraulico sulle opere di miglioramento fondiario illustrate nelle tavole progettuali allegata alla presente domanda.

_____ li _____

FIRMA

Allegati:

N. 1 originale

N. 5 copie

MODULO PER LA RICHIESTA DI PROROGA

Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2.

Richiesta Concessione di proroga per la conclusione dei lavori.

Marca da
bollo
€ 14,62

Al Signor Presidente
della Regione del Veneto

TRAMITE

Sportello Unico Agricolo di AVEPA
di _____

Con riferimento alla istanza presentata da questa Ditta, intesa a compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni ubicati nel territorio del comune di _____, oggetto dell'autorizzazione di Codesta Direzione di cui al Decreto del _____, n. _____, si chiede la concessione di una proroga del termine per la conclusione dei lavori stimata in giorni _____.

Tale richiesta risulta motivata in quanto:

(descrizione circostanziata delle cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere).

Ai fini della attività di controllo e vigilanza si allegano n. tre copie della tavola progettuale relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori, comprensiva dei dati sui quantitativi di materiale di risulta asportato.

_____ **li** _____

_____ **FIRMA**

Allegati:

- Fotocopia documento valido di identità
- N. 03 Tavole sullo stato di avanzamento dei lavori
- Relazione aggiornamento valutazione tecnico – economica (solo per proroghe oltre 6 mesi)

MODULO PARERE DELLO SPORTELLINO UNICO AGRICOLO

OGGETTO: Parere Sportello Unico Agricolo di AVEPA sui lavori di miglitoria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta in comune di _____.
L.R. 7 settembre 1982, n. 44, art. 2.

IL DIRIGENTE DI AVEPA SPORTELLINO UNICO AGRICOLO DI _____

VISTA la domanda acquisita dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA di _____ in data _____, prot. n. _____, presentata dall'Azienda Agricola _____, con sede a _____, Via _____, n. _____, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione a eseguire lavori di miglitoria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta di natura _____, per un quantitativo di mc _____, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 44 del 1982, nel fondo catastalmente censito al Comune di _____, al foglio n. _____, mappali nn. _____, della superficie di ettari _____;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, relativa ai titoli di proprietà e conduzione dei terreni interessati dall'intervento in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali, datati _____, relativi all'intervento di miglioramento fondiario con utilizzo del materiale di risulta, a firma del progettista _____, iscritto all'Ordine dei _____ della Provincia di _____, di seguito elencati:

(Esempio)

Allegato 1 – Corografie e planimetrie;

Allegato 2 – Punti e curve di livello stato attuale;

Allegato 3 – Punti e curve di livello stato di progetto;

Allegato 4 – Sezioni;

Allegato 5 – Relazione tecnico-agronomica e economica;

VISTA la relazione geologica e geopedologica, datata ".....", a firma del dott. geol., iscritto all'Ordine dei Geologi del Veneto al n.;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Responsabile del Servizio _____ del Comune di _____, del _____, prot. _____, nel quale viene attestato che le aree oggetto di intervento, catastalmente censite nel Comune di _____ al foglio _____, mappali nn. _____, ricadono in zona "E" (Esempio - rurale - Sottozona "E 2 A" e che i mappali 128/parte e 203/parte del foglio 23, sono situati in zona di rispetto stradale, fluviale e tecnologico, secondo le previsioni delle norme di attuazione della variante generale al PRG approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____);

VISTA il parere favorevole e/o sfavorevole, con prescrizioni, a firma del Direttore del Consorzio di Bonifica _____ del _____, prot. n. _____, nel cui comprensorio ricadono i terreni interessati dalle opere di miglioramento fondiario proposte;

VISTO il parere di ARPAV del _____, prot. n. _____, relativo alla validazione del piano di caratterizzazione ambientale, comprensivo della verifica dell'adeguatezza e completezza del Piano di Utilizzo presentato;

PRESO ATTO degli esiti della conclusione dell'istruttoria concernente gli aspetti di natura tecnico-economico-amministrativi, nonché degli esiti del sopralluogo effettuato dal Tecnico di questo Sportello Unico Agricolo di AVEPA il _____, in occasione del quale è stato accertato che "l'obiettivo del miglioramento in progetto è _____", con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della LR n. 44/1982, viene riconosciuta la natura di miglioramento fondiario sotto il profilo agronomico ai lavori previsti sul terreno catastalmente censito al Comune di _____, al foglio _____;

n. _____, mappali nn. _____, interessando una superficie di Ha _____, con un asporto di _____-metri cubi di materiale inerte di natura _____;

PRESO ATTO

(Riportare tutti i pareri espressi sull'istanza in argomento da Uffici, Enti o strutture interessate e relativi vincoli e prescrizioni);

CONSIDERATO, altresì, che i contenuti e le prescrizioni individuate dai predetti pareri traggono fondamento da valutazioni tecniche, agronomiche, idraulico-agrarie e paesaggistiche, proprie delle competenze degli Organi consultivi sopra citati;

VISTA la monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR. n. _____, del Comune di _____, e/o del caposaldo consortile n. _____, che individua la quota di m. _____ sul "_____"; la scheda monografica di tale caposaldo orizzontale di riferimento di CTR e/o consortile trova illustrazione nella Tavola progettuale: "_____";

CONSIDERATO che, al fine di facilitare le operazioni di controllo e vigilanza, è necessario imporre la realizzazione – nel fondo medesimo e prima dell'inizio dei lavori in argomento – di _____ capisaldi di riferimento, con relativa area di rispetto non inferiore ai 6 m di diametro, che dovranno essere chiaramente visibili e mantenuti per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori;

DATO ATTO che i lavori di miglioria fondiaria in esame rispettano la prescrizione dell'ultima parte del 4° comma dell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (come integrato dall'art. 31 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6) dove stabilisce che "In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a metri cubi 5.000 per ettaro";

RITENUTO opportuno, tenuto conto di quanto riportato negli elaborati progettuali e dell'entità dei lavori di sistemazione agraria da effettuare, di determinare il termine per la conclusione del miglioramento fondiario in _____ (_____) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di autorizzazione della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura alla Ditta interessata;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTE le circolari del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1982, n. 58, 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del _____ n. _____
"Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura". Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e/o

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Oppure

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta presentata dalla Azienda Agricola _____, con sede a _____, via _____, n. _____, a eseguire i lavori di miglioria fondiaria sul terreno catastalmente censito al Comune di _____, al foglio n. _____, mappali nn. _____, interessando un'estesa di ha _____ e a utilizzare il materiale di asporto conseguente ai lavori stessi per gli scopi di cui all'art. 2, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

(solo nel caso di parere favorevole) di stabilire che l'intervento di miglioria fondiaria in argomento deve essere realizzato conformemente agli elaborati progettuali indicati in premessa;

di stabilire che: a) (Eventuali prescrizioni)

IL DIRIGENTE
Sportello Unico Agricolo di AVEPA

MODULO PARERE DELLO SPORTELLO UNICO AGRICOLO
SULLA RICHIESTA DI PROROGA PER LA CONCLUSIONE LAVORI

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di..... (.....). Autorizzazione rilasciata con DDR del _____ n _____
LR 7 settembre 1982, n. 44, art. 2.
Parere sulla richiesta di rilascio di proroga per conclusione lavori.
Ditta, via,, (.....).

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del....., n., con il quale la Ditta....., via,n. 4,(.....), è stata autorizzata a effettuare lavori di miglioria sui terreni catastalmente censiti al foglio del comune di(.....), mappali nn....., interessando un'estesa di ettarie a utilizzare il materiale di asporto, pari a mc....., di natura....., conseguente ai lavori stessi, per gli scopi di cui all'art. 2, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44; con il medesimo provvedimento è stato individuato il termine di giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che la conclusione dei lavori in oggetto era pertanto prevista per il.....;

VISTA la domanda di proroga presentata dalla Ditta autorizzata, in data, prot. n....., nella quale viene evidenziato che il ritardo è dovuto a:

“.....”;

VISTO l'elaborato grafico prodotto in allegato alla sopra citata domanda di proroga, redatto a cura del Direttore dei lavori dott., attraverso il quale viene dato riscontro sullo stato dei lavori eseguiti; copia dello stesso elaborato dovrà essere inviato con il decreto di proroga alle Amministrazioni Comunali di(.....) e alla Provincia di competenti dell'attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del miglioramento fondiario in argomento;

PRESO ATTO delle cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere; nonché, dello stato di avanzamento dei lavori, sia in termini di superficie, che di materiale asportato;

solo nel caso di richiesta di proroga superiore ai 6 mesi (anche cumulati)

PRESO ATTO dell'aggiornamento della valutazione tecnico-economica, in ordine soprattutto all'incremento dei costi diretti ed indiretti, ivi compresi i mancati redditi legati all'esecuzione dell'investimento;

RITENUTO di prendere atto delle motivazioni a fondamento della richiesta di proroga, valutando però eccessivo il periodo di tempo chiesto per la conclusione dell'intervento, e/o si ritiene di esprimere parere favorevole al rilascio di una proroga limitata a complessivi (.....) giorni per la ultimazione dei lavori di miglioramento fondiario in argomento;

RITENUTO, peraltro, di dover invitare le Ditta autorizzate ad adottare ogni soluzione utile per concludere l'intervento in oggetto nel rispetto del nuovo termine temporale individuato dal presente parere;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di

rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982;

VISTO il decreto della Direzione regionale Agroambiente del _____ n. _____ "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura". Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, "Norme per la disciplina dell'attività di cava";

CONSIDERATO, che la Giunta regionale con deliberazione 30 dicembre 2010, n. 3549, nell'istituire gli Sportelli unici agricoli di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura) in attuazione dell'art. 6 della LR 25 febbraio 2005, n. 9, ha attribuito ai medesimi Sportelli le competenze amministrative già svolte dai Servizi Ispettorati regionali all'agricoltura (SIRA);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e/o

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Oppure

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta presentata dalla Ditta _____, con sede a _____, via _____, n. _____, per il rilascio di una proroga di complessivi _____ giorni (.....) per la conclusione dei lavori di miglioramento fondiario, originariamente autorizzati con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del....., n.; il nuovo termine per la conclusione dei lavori è pertanto individuato nel giorno.....;

IL DIRIGENTE

Sportello Unico Agricolo di AVEPA

MODULO DECRETO AUTORIZZAZIONE

Decreto n. del

OGGETTO: Autorizzazione a effettuare lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di (....). LR 7 settembre 1982, n. 44, art. 2.

Ditta....., con sede in via.....,(....).

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE

VISTA la domanda presentata al Presidente della Regione Veneto, per il tramite di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di, in data, n. ..., da....., con sede in via n. ..., (....), acquisita al protocollo di questa Direzione regionale in data 201., prot. n., con la quale è stata chiesta l'autorizzazione a eseguire lavori di miglioria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta di natura prevalentemente per un quantitativo di mc, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 44 del 1982, sul terreno catastalmente censito al foglio del comune di (.....), mappali mn....., la cui superficie catastale è di ettari

VISTA la documentazione allegata alla domanda, relativa ai titoli di proprietà e conduzione dei terreni interessati dall'intervento in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali, datati _____, relativi all'intervento di miglioramento fondiario con utilizzo del materiale di risulta, a firma del progettista _____, iscritto all'Ordine dei _____ della Provincia di _____, di seguito elencati:

(Esempio)

Allegato 1 – Corografie e planimetrie;

Allegato 2 – Punti e curve di livello stato attuale;

Allegato 3 – Punti e curve di livello stato di progetto;

Allegato 4 – Sezioni;

Allegato 5 – Relazione tecnico-agronomica e economica;

VISTA la relazione geologica e geopedologica, datata “.....”, a firma del dott. geol., iscritto all'Ordine dei Geologi del Veneto al n.;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato a firma del Responsabile del Settore urbanistica del Comune di(.....), del....., prot. n. ..., nel quale vengono attestati i vincoli e le prescrizioni delle aree catastalmente censite al foglio del comune di (....), mappali mn.....; dalla medesima certificazione risulta che “*tali terreni ricadono in Zona “E2” agricola, parte interessata da fascia di rispetto.....*”;

VISTO il nulla osta al transito con mezzi lungo le vie....., per poi proseguire in strada provinciale n. “.....”, del201., prot. n., a firma del Comandante la Polizia Locale del comune di..... (.....);

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni idrauliche, a firma del Direttore dell'Area Territorio e Ambiente del Consorzio di Bonifica, del....., prot. n., nel cui comprensorio ricadono i terreni interessati dalle opere di miglioramento fondiario di cui trattasi;

VISTA il parere di ARPAV, espresso ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo – in data.....prot.....;

PRESO ATTO

(Riportare tutti i pareri espressi sull'istanza in argomento da Uffici, Enti o strutture interessate);

CONSIDERATO, che la Giunta regionale con deliberazione 30 dicembre 2010, n. 3549, nell'istituire gli Sportelli unici agricoli di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura) in attuazione dell'art. 6 della LR 25 febbraio 2005, n. 9, ha attribuito ai medesimi Sportelli le competenze amministrative già svolte dai Servizi Ispettorati regionali all'agricoltura (SIRA);

VISTO il parere favorevole dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, del, prot. n....., acquisito al protocollo di questa Direzione regionale in data, prot. n., con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della LR n. 44/1982, viene riconosciuta la natura di miglioramento fondiario sotto il profilo agronomico ai lavori previsti sul terreno catastalmente censito al foglio del comune di (.....), mappali nn....., la cui superficie catastale è di ettari, con un asporto di materiale di risulta di natura prevalentemente per un quantitativo di mc

CONSIDERATO, altresì, che i contenuti e le prescrizioni individuate dai predetti pareri dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, del Consorzio di Bonifica..... e degli altri Enti cointeressati traggono fondamento da valutazioni tecniche, agronomiche, idraulico-agrarie e paesaggistiche proprie delle competenze degli Organi consultivi sopra citati;

DATO ATTO che le quote riportate negli elaborati progettuali plano-altimetrici dell'intervento di miglioramento fondiario in argomento trovano riferimento nel caposaldo di Carta Tecnica Regionale n., denominato ".....", del Comune di(.....), che individua la quota + metri sul caposaldo orizzontale individuato "sul....."; il citato caposaldo trova illustrazione in una apposita monografia contenuta nell'allegato progettuale Tavola n.;

CONSIDERATO che, al fine di facilitare le operazioni di controllo e vigilanza, è necessario imporre la realizzazione – nel fondo medesimo e prima dell'inizio dei lavori in argomento – di un caposaldo di riferimento, con relativa area di rispetto, che dovrà essere mantenuto per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori e la relativa quota dovrà derivare dal sopra citato caposaldo di Carta Tecnica Regionale n.;

DATO ATTO che i lavori di miglioria fondiaria in esame rispettano, come attestato nel parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA..... di cui sopra, la prescrizione dell'ultima parte del 4° comma dell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (come integrato dall'art. 31 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6), dove stabilisce che "In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a metri cubi 5.000 per ettaro";

RITENUTO, nel rispetto della natura e delle finalità dell'intervento in argomento, di limitare la profondità massima di scavo, individuandone la quota riferita al piano quotato progettuale; tale profondità, pena la decadenza della presente autorizzazione, non potrà essere superata durante l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO opportuno, tenuto conto di quanto riportato negli elaborati progettuali e dell'entità dei lavori di sistemazione agraria da effettuare, di determinare il termine per la conclusione del miglioramento fondiario in (.....) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di autorizzazione della scrivente Direzione regionale alla Ditta interessata;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

VISTE le circolari del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1982, n. 58, 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4;

VISTA la nota 21 maggio 1997, n. 1822, del Dirigente regionale generale del Dipartimento per la Bonifica;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 1994, n. 3594, 27 aprile 1995, n. 2340 e 5 settembre 1995, n. 4597, che assegnano al Dipartimento per la Bonifica, oggi Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria in materia di miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, con la quale si è preso atto che in materia di miglioramenti fondiari che comportano l'utilizzazione del materiale di risulta a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, ex art. 2, comma 4°, della legge regionale n. 44 del 1982 e successive modifiche, non trovano applicazione i disposti dell'art. 17, 1° comma, voci 3, 4 e 5 e dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1982, dell'art. 18, 1° comma, nella parte in cui il rilascio dell'autorizzazione regionale viene subordinato al parere della C.T.R.A.E. ed infine dell'art. 20 e si è confermata in capo al Dipartimento per la Bonifica, oggi Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario sopra specificate, fino all'assunzione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto di questa Direzione regionale del _____ n. _____
"Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura". Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, "Norme per la disciplina dell'attività di cava";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" con particolare riferimento all'art. 23 che disciplina i compiti dei Dirigenti regionali;

PRECISATO che la presente autorizzazione viene rilasciata indipendentemente da eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze o nulla osta di competenza di altre Autorità e fatti salvi tutti i diritti di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, nonché ogni servitù prediale gravante sul fondo agricolo in argomento;

DECRETA

- 1) di autorizzare, con le prescrizioni indicate al punto 2) e al punto 3) del presente provvedimento, _____, con sede in via _____ n. _____, _____(_____), a eseguire i lavori di miglioria fondiaria sul terreno catastalmente censito al foglio _____ del comune di _____(_____), mappali nn. _____, la cui superficie catastale è di ettari _____, interessando un'estesa di ettari _____ e a utilizzare il materiale di asporto conseguente ai lavori stessi per gli scopi di cui all'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
- 2) di stabilire che l'intervento di miglioria fondiaria di cui al punto 1) venga realizzato, pena la decadenza del presente provvedimento di autorizzazione, conformemente agli elaborati progettuali indicati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni idrauliche dettate dal Consorzio di Bonifica _____ di _____;
- 3) di stabilire che:
 - a) per facilitare le operazioni di vigilanza e di controllo, venga realizzato – nell'appezzamento oggetto di intervento – un caposaldo di riferimento, posizionato a _____ del fondo, in prossimità della sezione _____, riportata nella specifica tavola progettuale n. – _____, che individui la quota + _____ m (più _____ virgola _____ metri), riferita al caposaldo di CTR n. _____ di seguito individuato. Il caposaldo di riferimento di cui sopra dovrà essere provvisto della relativa area di rispetto con diametro non inferiore a 6 metri e dovrà essere visibile e confrontabile in ogni punto della zona oggetto dei lavori, nonché mantenuto per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'intervento di cui al punto 1); la

quota del caposaldo di riferimento dovrà derivare da quella del caposaldo di Carta Tecnica Regionale n., denominato “.....”, del Comune di (.....), che individua la quota + metri sul caposaldo orizzontale individuato “sul.....”; il citato caposaldo trova illustrazione in una apposita monografia contenuta nell’allegato progettuale Tavola n. – Caposaldo ;

- b) il caposaldo di riferimento di cui alla lettera a) dovrà essere costituito da un pilastro in calcestruzzo armato, del diametro non inferiore a 25 centimetri, infisso verticalmente nel terreno solidale a un basamento in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 20 centimetri e della superficie non inferiore a un metro quadrato. La quota del caposaldo di riferimento, dovrà essere riportata sia sulla sommità del pilastro che sulla superficie del basamento, con vernice indelebile;
 - c) durante la realizzazione dell’intervento la profondità massima di scavo non dovrà essere inferiore alla quota + metri (piùvirgola metri), riferita al caposaldo di cui alla lettera a);
 - d) a lavori ultimati le quote minime del citato appezzamento, esito della sistemazione idraulico agraria, non dovranno risultare inferiori alla quota +metri (piùvirgolametri), riferita al caposaldo di cui alla lettera a);
 - e) il volume di inerte asportato, di natura prevalentemente, non dovrà essere superiore a mc
 - f) la Ditta autorizzata è tenuta a conservare presso la propria sede aziendale la documentazione attestante la destinazione e la quantità asportata di tali materiali;
 - g) la Ditta autorizzata dovrà trasmettere alle Amministrazioni provinciale e comunale i nominativi delle Ditte incaricate dal Titolare dell’autorizzazione ad asportare il materiale di risulta;
 - h) la Ditta autorizzata dovrà fornire ai funzionari del Comune, dell’Amministrazione provinciale, della Regione, del Consorzio di bonifica e alle altre Autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori senza opporre impedimenti all’attività di vigilanza e controllo;
 - i) la Ditta autorizzata dovrà comunicare alle Autorità di cui al punto precedente i dati statistici e tutte le indicazioni che venissero chieste;
 - j) la Ditta autorizzata dovrà nominare un Direttore dei Lavori e comunicare tale nomina al Comune, all’Amministrazione provinciale, al Consorzio di bonifica competente e alla Direzione regionale Agroambiente;
 - k) la Ditta autorizzata dovrà comunicare, ai suddetti Enti e Strutture, la data di inizio dei lavori autorizzati con almeno otto giorni di preavviso, nonché quella di ultimazione;
 - l) la Ditta autorizzata, prima di dare inizio ai lavori, dovrà acquisire dalle Autorità competenti ogni altra autorizzazione, concessione, permesso, licenza o nulla osta eventualmente necessari;
 - m) la Ditta autorizzata, prima dell’inizio dei lavori, dovrà apporre il cartello di cantiere in luogo ben visibile al pubblico e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario, e per 180 giorni decorrenti dalla loro conclusione, provvedendo alla sua manutenzione affinché i dati in esso contenuti siano chiaramente leggibili;
- 4) di stabilire che l’inadempienza alle prescrizioni riportate al punto 3), lettere a), b), c), d), e) e h), comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
 - 5) di prendere atto di quanto autorizzato da ARPAV, come richiamata in premessa il....., in ordine al materiale di risulta oggetto di asporto dal fondo di cui al punto 1);
 - 6) di limitare, come motivato in premessa, a (.....) giorni il termine per la conclusione del miglioramento fondiario in argomento, individuando nella data di scadenza della presente autorizzazione. Entro i termini di scadenza, qualora necessario, la Ditta richiedente potrà presentare una motivata istanza di proroga – in bollo – del termine di conclusione dei lavori, nella quale, nel rispetto della realizzazione del progetto già autorizzato, vengano riportate in modo circostanziato le cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere; inoltre, dovrà essere allegata, in triplice copia, specifica “Tavola sullo stato di avanzamento del miglioramento fondiario”, con evidenziato lo stato dei lavori, nonché i tempi necessari per la conclusione del miglioramento fondiario. Tale istanza, unitamente alla documentazione tecnica di cui sopra, dovrà essere presentata al competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA;

- 7) di dare atto che la funzione di vigilanza viene esercitata secondo le norme della legge regionale n. 44 del 1982 e in base a quanto stabilito con le circolari regionali 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4, nonché per quanto di competenza, dai consorzi di bonifica;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è accordato esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE REGIONALE

.....

MODULO DECRETO CONCESSIONE PROROGA

Decreto n. del

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di..... (.....). LR 7 settembre 1982, n. 44, art. 2. Ditta -....., via,, (.....). Concessione proroga per conclusione lavori.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del....., n., con il quale la Ditta....., via,n. 4,(.....), è stata autorizzata a effettuare lavori di miglioria sui terreni catastalmente censiti al foglio del comune di(.....), mappali nn....., interessando un'estesa di ettarie a utilizzare il materiale di asporto, pari a mc....., di natura....., conseguente ai lavori stessi, per gli scopi di cui all'art. 2, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44; con il medesimo provvedimento è stato individuato il termine di giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che la conclusione dei lavori in oggetto era pertanto prevista per il.....;

VISTA la domanda di proroga presentata dalla Ditta autorizzata, in data, prot. n....., nella quale viene evidenziato che il ritardo è dovuto a: ".....";

VISTO l'elaborato grafico prodotto in allegato alla sopra citata domanda di proroga, redatto a cura del Direttore dei lavori dott., attraverso il quale viene dato riscontro sullo stato dei lavori eseguiti; copia dello stesso elaborato viene inviato con il presente decreto alle Amministrazioni Comunali di(.....) e alla Provincia di competenti dell'attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del miglioramento fondiario in argomento;

VISTO il parere dello Sportello Unico agricolo di AVEPA.....del.....prot. n. ...

RITENUTO di prendere atto delle motivazioni a fondamento della richiesta di proroga, valutando però eccessivo il periodo di tempo chiesto per la conclusione dell'intervento, si ritiene di concedere una proroga limitata a complessivi (.....) giorni per la ultimazione dei lavori di miglioramento fondiario in argomento;

RITENUTO, peraltro, di dover invitare le Ditta autorizzate ad adottare ogni soluzione utile per concludere l'intervento in oggetto nel rispetto del nuovo termine temporale individuato dal presente atto;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza

istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982;

VISTO il decreto di questa Direzione regionale del _____ n. _____
“Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l’agricoltura”. Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", con particolare riferimento all'art. 23, che disciplina i compiti dei dirigenti regionali;

DECRETA

1. di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta _____, via, _____n. _____, _____(.....), una proroga di complessivi _____ (.....) giorni per la conclusione dei lavori di miglioramento fondiario originariamente autorizzati con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del _____, n. _____; il nuovo termine per la conclusione dei lavori è pertanto individuato nel giorno.....;
2. di invitare la sopracitata Ditta autorizzata ad adottare ogni soluzione utile per concludere i lavori in oggetto entro il nuovo termine individuato al punto 1. del presente provvedimento;
3. di rinnovare ogni altro contenuto e disposto nel citato decreto dirigenziale del.....;
4. di inviare, allegato al presente decreto, alle Amministrazioni Comunale di _____(.....) e alla Provincia di _____, competenti dell’attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del miglioramento fondiario in argomento, l’elaborato grafico, redatto a cura del Direttore dei lavori dott....., attraverso il quale viene dato riscontro sullo stato dei lavori eseguiti;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRIGENTE REGIONALE

.....